



COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE
PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO E PER I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI DEI CONCORSI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 93
DEL 04/09/1992**

PUBBLICATA IL 04/10/1992

**APPROVATA DALLA C.P.C. MESSINA
NELLA SEDUTA DEL 12/NOVEMBRE/1992
AL N. 81593/61594**



TITOLO I
Modalità di accesso
Capitolo I
Norme generali

Articolo 1

“Oggetto”

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 24 del DPR 25/06/1983 n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dall'articolo 5 DPR n. 268/1987 (articolo 26 DPRR n. 494/1987) e del D.P.R.S. per l'applicazione della legge regionale 29/10/1985 n. 41, ha per oggetto :

Le modalità per le assunzioni disciplinate dalla legge regionale n. 12 del 30/04/1991.

Le modalità per le selezioni per i posti riservati.

Le modalità dei concorsi per l'accesso ai posti vacanti.

I criteri di valutazione delle prove ei esame e dei titoli.

La disciplina dello svolgimento dei concorsi.

Le modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici.

Articolo 1

“Norme di accesso”

Per l'assunzione dei dipendenti comunali si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale n. 12 del 30/04/1991.

Restano salve le vigenti disposizioni per la copertura dei posti a mezzo concorsi interni e i processi di mobilità previsti dai decreti ricettivi del contratto di lavoro per il personale degli enti locali.

L'accesso può avvenire tramite procedure:

a)Pubbliche, cui possono accedere tutti coloro che siano in possesso dei requisiti generali e, se richiesti, anche di quelli speciali.

b)Interne, cui possono accedere solamente coloro che si trovino in servizio di ruolo presso questa amministrazione.

c)Riservate, che possono accedere solamente coloro che appartengono a determinate categorie di persone.

Articolo 3

“Applicazione di norme”

Oltre alle citate norme di carattere generale ed a quelle emanate dall'Assessore EE.LL: in applicazione delle vigenti norme in materia di concorsi, si applicano le norme contenute nel presente regolamento.

I concorsi banditi anche successivamente al 30/06/1989 per qualifiche e profili professionali per il cui accesso è previsto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto di una specifica professionalità, continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data del 5 maggio 1991 sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali per il cui accesso è previsto il possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data del 5 maggio 1991 sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Restano, comunque, fermi gli effetti delle sentenza della Corte Costituzionale n. 453 del 1990.

Per le selezioni per l'accesso ai posti riservati si applicano le disposizioni previste dal capitolo V del titolo II.

Articolo 4

“Requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi”

Ai sensi dell'articolo 216 del vigente O.A.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni per l'ammissione ai pubblici impieghi occorre possedere i seguenti requisiti:

a)cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

b)Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40.

Sono fatte salve le disposizioni di legge che elevano il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Per i candidati appartenenti a categorie per le quali le leggi speciali prevedono deroghe al limite superiore di età, questo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici i 45 anni.

Si prescinde, in ogni caso, dal limite massimo di età, per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso Enti Locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione d'organico o pre soppressione dell'ente locale presso cui si trovavano in pianta stabile.

c)Idoneità fisica all'impiego: i candidati devono essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che, in relazione al posto da ricoprire possano influire sul rendimento in servizio.

Gli opportuni accertamenti verranno effettuati dall'amministrazione prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente dall' Amministrazione dello Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dagli Enti Locali e loro consorzi, dalle Comunità Montane, dalle UU.SS.LL. dalle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo, dalle Università agrarie ed associazioni agrarie, dalle I.P.A.B. e dagli enti pubblici può essere dispensato dalla visita medica.

d)Titolo di studio richiesto per l'accesso alla varie qualifiche funzionali.

Per l'ammissione a determinati posti possono essere richiesti particolari requisiti, previsti da leggi speciali o dal vigente regolamento organico che saranno indicati nel bando.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, o nell'ipotesi di ricorso per le assunzioni di procedure di cui all'articolo 16 della legge 28/02/1987 n. 56 alla data della delibera che indice la selezione.

Articolo 5

“Inammissibilità”

Non possono essere assunti coloro che :

-sono esclusi dall'elettorato attivo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 07/10/1947, n. 1058, salvo i casi contemplati dall'ultimo comma del medesimo articolo.

-sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

-sono stati dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro, giusto ultimo comma dell'articolo 2 del DPR 03/05/1957 n. 686.

Articolo 6

“Titoli valutabili”

Sono valutabili, per la formazione delle graduatorie, i titoli previsti dal presente regolamento e per i concorsi per soli titoli, dal Decreto dell'Assessore EE.LL. ai sensi dell'articolo 5 commi secondo e terzo della legge regionale 30/04/1991, n. 12.

Articolo 7

“Posti disponibili”

Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili:

a)I posti vacanti alla data del bando di concorsi, che non siano stati riservati alla mobilità.

b)I posti che risulteranno vacanti per effetto di collocamento a riposo, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

Articolo 8

“Assunzione”

L’assunzione nei posti disponibili deve avvenire entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria, in base alle vigenti disposizioni.

Articolo 9

“Riserva di posti”

Per la riserva a favore del personale interno, si applicano le vigenti norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica o in leggi nazionali o della Regione Siciliana.

Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, possono essere coperti dagli esterni. In ogni caso devono essere tenute presenti le norme statali e regionali vigenti in materia.

Articolo 10

“Posti da ricoprire con procedure concorsuali interne”

Fermo quanto previsto dal primo comma dell’articolo precedente, i profili professionali che, per accordo intercorso con le OO.SS. devono essere ricoperti sulla base di esperienze professionali acquisibili all’interno dell’amministrazione mediante procedure concorsuali interne sono :

Qualifica funzionale VI istruttore settore AA.GG. - Servizi IV riservato al personale che abbia svolto per almeno un quinquennio le mansioni superiori.

Articolo 10bis

*“Copertura posti disponibili in seguito ad ampliamento pianta organica”
I posti che si rendono disponibili per effetto di trasformazione ed ampliamento della pianta organica, possono esser ricoperti, sentito il parere della OO.SS. con procedura concorsuale interna, concorso per soli titoli.*

Capitolo II Norme generali per i concorsi

Articolo 11

“Bando di concorso”

La determinazione dell’Amministrazione di dar luogo a procedure concorsuali o selettive è diffusa mediante un apposito bando il cui testo è approvato nella stessa deliberazione di indizione della procedura.

Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura concorsuale e non possono essere variate se non con deliberazione dell’organo competente assunta prima della chiusura del concorso o della prova selettiva e con contestuale protrazione del termine di presentazione delle istanze per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data del bando.

I concorsi per la copertura dei posti vacanti e disponibili devono essere banditi entro 45 giorni dalla loro vacanza o dal momento in cui risulteranno disponibili ai sensi del precedente articolo 7.

Articolo 12

“Contenuto del bando”

Il bando di concorso deve indicare:

1) Le modalità del concorso e le prove da sostenere, nonché l’espressa indicazione dei titoli valutabili al fine della graduatoria e che debbono essere allegati alla domanda di partecipazione.

- 2) La descrizione del profilo professionale, con accanto la qualifica funzionale di appartenenza.*
- 3) Il trattamento economico lordo assegnato inizialmente al profilo professionale stesso, con l'indicazione di tutti gli emolumenti continuativi ad esso spettanti ed eventuali prestazioni in natura.*
- 4) Il numero dei posti messi a concorso e di quelli riservati al personale in servizio, alle categorie protette di cui alla legge 482/1968 e ad altre particolari categorie di cittadini.*
- 5) I requisiti essenziali richiesti per la partecipazione dall'esterno: siano essi di valenza generale, che di studio o professionalità ,richiesti dal posto messo a concorso.*
- 6) L'ammontare ed il modo di versamento della tassa di concorso.*
- 7) I requisiti e le condizioni per la partecipazione dall'esterno.*
- 8) L'indicazione delle dichiarazioni di legge da inserire nella domanda di ammissione, precisando per quanto riguarda quella attinente alle eventuali condanne riportate, che comunque essa è da rendere anche nella assenza di condanne o procedimenti penali in corso.*
- 9) L'indicazione delle dichiarazioni da inserire nella domanda di ammissione, relativamente ai titoli ed ai requisiti richiesti, compresa l'idoneità fisica, che saranno accertati al momento dell'approvazione della graduatoria.*
- 10) L'obbligo, da osservare a pena di decadenza, di far pervenire l'istanza di ammissione ed i documenti, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata.*
- 11) Il termine per la presentazione della domanda, intendendosi esso riferito alla data del timbro postale dell'inoltro del plico mediante raccomandata A.R.*
- 12) Le procedure concorsuali che saranno seguite.*

Articolo 13

“Pubblicazione del bando”.

Il bando di concorso deve essere pubblicato integralmente, oltre che all'albo pretorio, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Copia del bando è inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione e agli Uffici Provinciali dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, del Comitato Orfani di Guerra ed alla altre Associazioni previste dalle particolari disposizioni vigenti in materia.

Del bando di concorso deve essere dato avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, non inferiore a giorni trenta, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Articolo 14

“Proroga o riapertura dei termini”

La giunta municipale, per motivi di pubblico interesse, può, con provvedimento motivato, prorogare il termine di scadenza dei concorsi ovvero riaprirli, qualora la commissione giudicatrice non sia insediata.

Articolo 15

“Contenuto della domanda”

Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice ed indirizzata al Sindaco, il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità :

a) Cognome, nome, domicilio o recapito.

b) Il luogo e la data di nascita.

c) Il possesso della cittadinanza italiana.

d) Il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero l'assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.

f) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (richiesta soltanto per il candidato di sesso maschile).

g) I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

h) l'amministrazione pubblica da cui eventualmente dipende, con l'indicazione della data di assunzione e dell'attuale qualifica ricoperta.

i) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato cui il concorso si riferisce. Gli invalidi dovranno dichiarare di non avere lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella VII e III categoria della tabella A) di cui al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.

l) il titolo di studio in possesso e richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di conseguimento, dell'istituto che lo ha rilasciato e della votazione riportata.

m) di avere diritto all'eventuale elevazione del limite di età, con l'indicazione dei motivi e dei relativi documenti probatori.

n) l'eventuale possesso di ogni altro titolo o requisito che non concorre direttamente alla formazione della graduatoria, ma costituisce mero presupposto di partecipazione al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) Tutti i titoli ed ogni altro requisito, valutabile per la formazione della graduatoria.

2) La ricevuta dell'effettuato versamento della tassa di concorso.

3) Un elenco in carta semplice in duplice copia, di cui una sarà restituita, dopo il riscontro, dei titoli prodotti.

La firma degli aspiranti dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco).

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, il visto del comandante del corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatti di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Articolo 16

“Regolarizzazione formale della domanda”

Il capo dello'amministrazione provvede alla compilazione dell'elenco dei candidati le cui domande risultino formalmente in regola ai fini della verifica di cui all'ultimo comma del successivo articolo 24.

La regolarizzazione formale della domanda deve avvenire prima dell'approvazione della graduatoria.

L'omissione od incompletezza di una o più delle indicazioni di cui all'articolo precedente non determinano esclusione dal concorso ma di esse è consentita la regolarizzazione, su richiesta della amministrazione, entro il termine di decadenza da questa fissato, mediante produzione di dichiarazione integrativa con firma autenticata con le stesse modalità della domanda.

La regolarizzazione formale non è necessaria laddove il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito in altra dichiarazione afferente ad altro requisito.

Qualora la sottoscrizione del candidato apposta sulla domanda di ammissione non risulti debitamente autenticata, o vistata per coloro che sono già impiegati di pubblica amministrazione, essa può essere regolarizzata mediante produzione, su richiesta dell'amministrazione, di un'altra domanda con la firma debitamente autenticata, entro il termine fissato a pena di decadenza dall'amministrazione stessa.

Comportano l'esclusione dal concorso e in ogni caso non possono essere regolarizzati :

1) Il mancato pagamento della tassa.

2) L'omissione o completezza delle generalità, della data di nascita e del recapito.

3) Il mancato rispetto del termine di spedizione della domanda.

Non è ammessa l'integrazione dei titoli successivamente alla data di scadenza del termine di spedizione della domanda.

Articolo 17

“Presentazione della domanda”

La domanda e tutti i documenti devono essere spediti soltanto tramite il servizio postale mediante raccomandata A.R. entro il termine di scadenza.

La consegna diretta all'ufficio è consentita solo per i partecipanti ai concorsi interni.

Ove il termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno feriale seguente.

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali, a seguito di sciopero, il termine deve intendersi prorogato automaticamente a quello successivo alla sua cessazione. Di tali circostanze sarà richiesta dall'amministrazione, attestazione, alla direzione del locale ufficio postale.

Articolo 18

“Imposta di bollo”

A decorrere dal 1° gennaio 1989, non sono soggetti all'imposta di bollo le domande, compresa l'autentica della sottoscrizione, ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi. I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti nel bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.

Capitolo III

Commissione giudicatrice

Articolo 19

“Composizione”

La commissione è composta da cinque componenti, in possesso del titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e dei titoli e qualificazione professionale relative alle materie oggetto della prova di esame, e da un segretario.

I componenti sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura di questa amministrazione, tra gli iscritti negli appositi elenchi predisposti dall'Assessorato Enti Locali.

La corrispondenza fra le materie di esame e le qualificazioni professionali dei componenti, determinata ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Regione del 03/02/1982, è riportata nell'allegata tabella (Allegato B).

I consiglieri comunali e gli amministratori di questo Comune non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi da questo Ente.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni.

Articolo 20

“Procedura per la nomina ”

Per il sorteggio si seguirà il procedimento previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del D.P.R.S. del 03/02/1992.

La data, l'ora e il luogo del sorteggio saranno pubblicizzati mediante avviso pubblico all'albo pretorio e nei luoghi più frequentati del comune, inoltre saranno indicati nel relativo bando di concorso.

La commissione deve essere nominata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Effettuate le operazioni di estrazione a sorte, il segretario comunale, come previsto dall'articolo 9 del D.P.R.S. del 03/02/1992, comunicherà alla giunta municipale e agli interessati l'avvenuto sorteggio, con le avvertenze di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo 9.

Acquisite le accettazioni, la giunta municipale delibererà la nomina della commissione contestualmente a quella del segretario da scegliersi fra i funzionari in servizio presso questo Ente che abbiano titolo di studio non inferiore a quello richiesto per il concorso.

Le nomine dovranno essere notificate dal Sindaco entro otto giorni dalla esecutività della delibera unitamente all'avviso di convocazione per l'insediamento, da fissare entro 15 giorni dalla data della nomina.

Articolo 21

“Commissione e comitato di vigilanza ”

La commissione esaminatrice vigilerà anche nella fase preliminare relativa ai quiz bilanciati, previsti dal terzo comma dell'articolo 21 della L.R. n. 41 del 1985 preventivamente predisposti dall'amministrazione comunale ed adeguatamente pubblicizzati, assumendo quindi i poteri di commissione di vigilanza.

In relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta, qualora per lo svolgimento della prova scritta siano necessari più locali, siti in uno o più edifici, per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati possono essere nominati, con provvedimento del capo dell'amministrazione, appositi comitati con indicazione dei relativi segretari scelti tra i funzionari amministrativi dell'ente.

Le operazioni e gli adempimenti di cui al precedente comma devono risultare da apposito verbale sottoscritto dai componenti e dal segretario del comitato.

Espletato il lavoro di competenza del comitato, nello stesso giorno, il segretario provvede alla consegna del verbale anzidetto e degli elaborati, raccolti in plichi debitamente sigillati, al segretario della commissione giudicatrice del concorso.

Articolo 22

“Funzionamento della commissione”

Nella prima seduta la commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento :

a)verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione all’articolo 3, commi secondo, sesto, ottavo e nono della legge regionale 30/04/1991, n. 12.

b)eleggere il Presidente ed il vice Presidente.

Fino all’elezione del Presidente, la commissione è presieduta dal componente più anziano per età.

Alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 12/1991 e di eventuali situazioni di incompatibilità, si procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati, ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge n. 15/1968.

Le dichiarazioni, debitamente firmate dagli interessati ed autenticate dal segretario della commissione, fanno parte integrante del verbale di seduta.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, purchè sia presente il Presidente o il Vice Presidente.

La commissione esprime un voto complessivo nei limiti del punteggio assegnato, che viene suddiviso in parti uguali fra i componenti presenti.

La commissione deve definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell’atto di nomina.

La giunta municipale, su richiesta motivata della stessa commissione, potrà prorogare il termine di cui al precedente comma per non più di sessanta giorni.

Trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi, la giunta deve dichiarare la decadenza e procedere alla nomina di una nuova commissione.

Gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute restano salvi e costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiute.

I termini di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o titoli ed esami, nei quali abbiano partecipato più di duecento candidati.

Articolo 23

“Compensi ai componenti della commissione”

Ai componenti e al segretario spettano, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione.

Ai predetti spettano, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 12/1991, i compensi previsti al momento della nomina per le commissioni giudicatrici presso l'amministrazione regionale.

Per la prova pratica di idoneità, di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 27/12/1988, il compenso è pari all'80% di quello di cui al comma precedente.

Per i concorsi per soli titoli, il compenso è pari al 70% di quello di cui al secondo comma.

Ai membri delle commissioni che non ultimeranno i lavori entro i termini previsti verranno corrisposti solo le indennità e i rimborsi spettanti per le attività cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo.

Articolo 24

“Cessazione dall'incarico di componente della commissione”

Cessa di far parte della commissione il componente che:

a) egli stesso, o la moglie, sia parente o affine fino al quarto grado con uno o più candidati.

b) Egli stesso o la moglie abbia una lite pendente o rilevanti interessi con uno o più candidati.

Nei casi di cui al precedente comma ogni candidato può proporre la riconsiderazione circostanziata del componente, sulla quale delibera la

*giunta entro quindici giorni dalla presentazione della proposta
ricusazione stessa.*

*All'atto dell'insediamento, o dopo l'espletamento delle prove a mezzo
quiz, i componenti la commissione e il segretario, previa visione
dell'elenco dei candidati, dichiarano a verbale se ricorrano o meno
motivi di incompatibilità o di cessazione.*

Articolo 25

“Sedute della commissione”

*Di ogni seduta della commissione il segretario redige processo verbale
dal quale devono risultare descritte tutte le fasi del concorso.*

*La commissione deve procedere alla presa d'atto ed alla
specificazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame
degli stessi, alla predisposizione ed alla revisione delle prove scritte,
all'effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove
orali ed alla formulazione della graduatoria dei candidati idonei.*

I punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palese.

*Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali
del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le
osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del
concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate
dagli altri componenti la commissione.*

*Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti allo svolgimento della
procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto
sottoscritto, che deve essere allegato al verbale.*

TITOLO II
Procedure concorsuali e selettive
Capitolo I
Disposizioni generali

Articolo 26

“Quiz, prove scritte, pratiche ed orali : adempimenti preliminari”

I candidati devono essere avvisati, con lettera raccomandata A.R. o mediante avviso di ricevimento, del luogo e della data della prove almeno 20 giorni prime della data della stessa.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza dispone che il segretario della commissione, coadiuvato dal personale di assistenza, proceda all'appello nominale e al riconoscimento dei concorrenti e al loro collocamento in modo che non possano comunicare tra loro.

Al momento della presentazione alle prove d'esame ciascun candidato produce idoneo documento di identità corredato da dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso ha presentato la domanda nei termini previsti dal relativo bando.

La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla commissione con l'osservanza delle norme del presente regolamento.

Articolo 27

“Concorsi e prove selettive : criteri generali”

Nei concorsi per titoli ed esami o per titoli e quiz selettivi, e nelle prove di idoneità, la specificazione dei criteri generali si effettua prima dell'espletamento della prova.

La commissione esprime un voto complessivo nei limiti del punteggio assegnato, che viene suddiviso in parti uguali fra i commissari presenti.

La valutazione dei titoli è effettuata sulla scorta di quelli presentati. Qualora gli stessi non consentano una valutazione certa, noi saranno presi in considerazione.

La commissione procederà alla valutazione dei titoli dopo lo svolgimento della prova scritta, ma prima della sua correzione, tralasciando la valutazione dei candidati non presentatisi a sostenere la prova scritta. In ogni caso la commissione dovrà motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli o di alcuno di essi.

La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la votazione della prova scritta, la votazione conseguita nella prova pratica e la votazione conseguita nella prova orale.

Qualora le prove scritte siano state due o più, la votazione da sommarsi sarà quella risultante dalla media aritmetica delle votazioni attribuite in ciascuna delle due o più prove.

Nei pubblici concorsi, ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti, e sempreché il numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti da coprire, viene espletata una prova preliminare a mezzo di quiz, tesi ad accertare la professionalità del concorrente, predisposti dall'amministrazione con l'eventuale assistenza di istituti specializzati o di esperti, in modo da ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorsi.

In questo caso la commissione esaminatrice assumerà i poteri di commissione di vigilanza.

a) Sorteggio.

I quiz sono raggruppati per materia e, nell'ambito di ciascun gruppo, numerati da 1 a.....

Per la prova sono sorteggiati non meno di 50 quiz e, comunque, non meno di cinque e non più di quindici per ciascuna materia.

Al sorteggio si provvede estraendo a sorte una cifra da 0 a 9.

Si intendono sorteggiati i quiz contrassegnati, in ciascun gruppo, dal numero contenente la cifra estratta, sino a raggiungere il numero di quiz prestabilito per ciascuna materia.

b) Correzioni.

1) A ciascuna risposta esatta vengono assegnati punti 2.

Il superiore punteggio può essere diminuito di un valore numerico frazionabile pari all'indice di difficoltà del quiz.

2) A ciascuna risposta sbagliata vengono assegnati punti 1.

Il superiore punteggio può essere aumentato di un valore numerico frazionale pari all'indice di difficoltà del quiz.

3) A ciascuna risposta non data vengono assegnati punti 0.

L'indice di difficoltà è ricavato da rapporto $X1/X2$ dove $X1$ è uguale al numero di risposte esatte (o rispettivamente sbagliate) e $X2$ è uguale al numero dei candidati concorrenti.

Per i concorsi o le selezioni a posti per i quali è richiesto il titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e una specifica professionalità, la prova selettiva verrà effettuata dalla commissione prevista dall'articolo 6, comma sei del D.P.C.M. 27/12/1988, con le modalità indicate nel successivo capitolo III.

Capitolo II

Valutazione dei titoli e delle prove di esame

Articolo 28

“Valutazione prova selettiva a quiz”

La prova selettiva a quiz si considera superata qualora il candidato abbia fornito risposta esatta ad almeno il 90% dei quesiti formulati, nel tempo fissato dalla commissione, proporzionalmente al numero dei quesiti.

Articolo 29

“Punteggio e valutazione delle prove di esame e valutazione titoli”

La commissione dispone complessivamente di 50 punti per ogni prova di esame e di 50 punti per i titoli.

-ulteriori punti 0,60 al diploma conseguito con il voto di 60/60.

Per i titoli di studio con votazione non espressa in 110/110 o 60/60 si procede alle necessarie equivalenze.

2) Titoli professionali (punti 15)

I titoli valutabili sono quelli specificati all'articolo 4 del decreto dell'assessore degli enti locali n. 12 del 03/02/1992 ed aventi i requisiti ivi indicati.

Il punteggio relativo è così attribuito:

a) Titoli di specializzazione : punti 1 ciascuno, fino ad un massimo di punti 4.

b) Abilitazioni professionali : punti 1 fino ad un massimo di punti 4.

c) Corsi : punti 0,5 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 1. I corsi inferiori a tre mesi non si valutano.

d) Pubblicazioni :

- a stampa, punti 0,25 ciascuna, fino ad un massimo di punti 1.

- su quotidiani o periodici, punti 0,5 ciascuno, fino ad un massimo di punti 1.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti l'attività dell'ente.

e) Idoneità nei pubblici concorsi :

-per posti di uguale livello, punti 0,50 ciascuno, fino ad un massimo di punti 2.

-per posti di livello inferiore, punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1.

3) Servizi (punti 20)

Il punteggio relativo ai servizi prestati presso enti pubblici in posizione di ruolo, purchè in rapporto di pubblico impiego, è così attribuito :

-in qualifica professionale corrispondente o superiore a quella del posto messo a concorso, punti 0,50 per ciascun anno di servizio, fino ad un massimo di 15 punti.

-in qualifica professionale immediatamente inferiore, punti 0,25 per ciascun anno, fino ad un massimo di punti 5.

Le frazioni di anno, inferiori a sei mesi si arrotondano per difetto, se superiori per eccesso.

Il servizio prestato in posizione non di ruolo sarà valutato nella misura del 50%.

L'anzianità di servizio necessaria come requisito di accesso al posto, o di partecipazione al concorso non è valutabile.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse stato prestato in qualifica professionale corrispondente a quella del posto messo a concorso.

Articolo 30

“Punteggio concorsi interni”

Nei concorsi interni, il punteggio attribuito tiene conto delle sanzioni disciplinari subite dal candidato nei cinque anni antecedenti il termine massimo fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione.

A tal fine, si procede ad accertamenti sul fascicolo personale e ci si avvale di certificazione interna, ad opera del responsabile del servizio personale.

Articolo 31

“Svolgimento prove a quiz o scritte”

La commissione deve stabilire la data della prova a quiz o scritta, la cui comunicazione, a cura del Presidente, dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo 26.

I concorrenti dovranno presentarsi per sostenere la prova, nella sede, il giorno e nell'ora indicati nella lettera di convocazione, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, compresa l'eventuale idoneità fisica.

Per le prove successive alla prima è data facoltà alla commissione di convocare i concorrenti in occasione della prova precedente, procurandosi, dell'avvenuta comunicazione, prova sottoscritta dai singoli concorrenti.

Articolo 32

“Durata prove a quiz o scritte”

Per lo svolgimento delle prove scritte, la commissione assegna, in relazione all'importanza di ciascuna prova, un termine massimo non inferiore a tre ore.

I termini di cui sopra debbono essere comunicati ai concorrenti contestualmente alla dettatura del testo del tema, del questionario o del quiz da svolgere.

Articolo 33

“Modalità di espletamento prove scritte”

La commissione, immediatamente prima dell'espletamento di ciascuna prova scritta, predisporrà almeno tre temi concernenti materie oggetto della prova stessa, contrassegnandoli con numeri progressivi. I temi, appena formulati, sono chiesti in buste di uguale colore e dimensioni che vengono sigillate e firmate esternamente, sui lembi di ciascuna, dai componenti la commissione e dal segretario.

Ammessi i candidati, nel locale degli esami, il Presidente, fatta constatare l'integrità della chiusura delle buste, fa sorteggiare, da uno dei candidati indicato da loro stessi, il tema che formerà oggetto della prova. Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova.

Nel caso in cui i locali degli esami siano più di uno, il testo della prova da svolgere ed il tempo a disposizione vengono comunicati ai candidati dai componenti che devono presenziare alla prova.

Durante lo svolgimento della prova scritta è vietato ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto e di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, per motivi attinenti alle modalità di svolgimento del concorso.

A tutti i candidati viene fornita carta recante il timbro dell'ente e la firma di almeno un membro della commissione esaminatrice.

L'uso di carta diversa comporta la nullità della prova.

Ai candidati sono, altresì, consegnate due buste di differente grandezza : nella busta più piccola è contenuto un foglietto, sul quale vanno scritte le generalità del candidato.

Sono esclusi dal concorso, previa decisione della commissione esaminatrice, e per essa dei componenti presenti alla prova, adottata, motivatamente seduta stante e verbalizzata, i candidati che siano risultati in possesso di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

La commissione esaminatrice, può consentire, in relazione alla natura del compito assegnato, la consultazione di testi di legge e di dizionari.

Durante lo svolgimento della prova scritta, sono obbligati a permanere nei locali degli esami, almeno uno dei membri della commissione ed il segretario.

Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, che non può avvenire prima che sia trascorso metà del tempo assegnato, il candidato non può uscire dalla sale degli esami, tranne che per recarsi nei servizi che devono essere efficacemente vigilati.

Articolo 34

“Adempimenti dei concorrenti e della commissione”

Ultimato lo svolgimento della prova scritta, il candidato, senza sottoscrizione né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande, quindi scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel foglietto piccolo che inserisce e chiude nella busta piccola. Questa è inserita nella busta grande, che il candidato chiude e consegna ai membri della commissione in quel momento presenti, i quali appongono sul lembo di chiusura la propria firma.

Al termine della prova scritta, tutte le buste vengono raccolte in uno o più plichi che, debitamente suggellati, sono firmati sui lembi di chiusura, dai membri della commissione presenti e dal segretario.

Tali plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, all'inizio della procedura relativa alla valutazione della prova scritta.

Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si procede all'apertura delle stesse, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta piccola che vi acclusa.

Tale numero è riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.

Al termine della lettura di tutti gli elaborati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalità dei candidati.

Il numero segnato sulla busta piccola è riportato sul foglietto inserito nella stessa.

Se la commissione abbia acquisito certezza che qualche lavoro sia in tutto od in parte copiato, annulla la prova del concorrente al quale appartiene l'elaborato.

Deve essere annullata la prova dei concorrenti che, comunque, non abbiano conservato l'anonimato o che abbiano aggiunto segni distintivi nell'elaborato.

Articolo 35

“Valutazione delle prove di esame e ammissione alle prove successive”

Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente ad un punteggio di almeno 30/50, ad eccezione della prova scritta, nella quale dovrà essere riportato un punteggio medio non inferiore a 35/50 e non inferiore a 30/50 in ciascuna prova.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

Sono ammessi alle prove successive, i candidati che abbiano conseguito i punteggi minimi prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione, riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione dalle prove successive, sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Articolo 36

“Modalità di svolgimento prova pratica”

Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti, preparando almeno tre prove, che saranno formulate, sorteggiate e comunicate con le stesse modalità di cui al precedente articolo 33.

La commissione, tramite l'amministrazione comunale, mette a disposizione dei concorrenti apparecchi e materiali necessari per l'espletamento della prova.

Articolo 37

“Prova orale”

Sono ammessi alla prova orale, i candidati che abbiano conseguito la valutazione minima prescritta nelle prove scritte e pratiche.

L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito dalla commissione e la prova orale si deve svolgere in presenza del pubblico, il Presidente della commissione stessa, dispone l'allontanamento dei presenti dall'aula in cui si svolgono gli esami per il tempo necessario al voto.

Per l'espletamento della prova orale, e per ciascuna seduta ad essa destinata, la commissione elaborerà le domande da porre ai candidati, che verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un

numero di domande, almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.

La commissione quindi, predisporrà almeno tanti fogli, contenenti le domande, come sopra specificato, quanto sono i candidati da esaminare per ogni seduta, più due.

Tutti i fogli predisposti dalla commissione, dovranno contenere un numero uguale di domande.

I fogli contenenti le domande così predisposte, verranno inserite in buste sigillate, non siglate, di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domande ivi contenute.

Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste, contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale.

Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente a fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono per costituirne parte integrante.

Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.

CAPITOLO III

Assunzioni fino al IV livello (Articolo 1, L.R. 12/1991)

Articolo 38

“Disposizioni generali per l'accesso”

Per l'accesso ai posti fino al IV livello, vacanti e disponibili compresi quelli per i quali sono stati deliberati ma non ancora banditi i concorsi, si applicheranno l'articolo 1 della L.R. n. 12 del 30/04/1991, le norme del presente capo e quelle procedurali del presente regolamento.

Articolo 39

“Assunzioni tramite gli uffici di lavoro”

Le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche e profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di

studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, cioè il titolo di studio che si consegue a chiusura del ciclo della scuola dell'obbligo, verranno effettuate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28/02/1987 n. 56, e successive modifiche e delle relative disposizioni di attuazione, compreso il D.P.C.M. 27/12/1988, salvo l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

Articolo 40

“Assunzione tramite selezione”

L'accesso ai posti, per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e di una specifica professionalità, avverrà, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28/02/1987 n. 56 e successive modificazioni, e delle relative disposizioni di attuazione, mediante richiesta di avvio a selezione all'ufficio di lavoro competente, avanzata con delibera della giunta municipale, in esecuzione al programma annuale delle assunzioni.

La selezione consiste in prove pratiche attitudinali e sperimentazioni lavorative, senza alcuna valutazione emulativa, risolvendosi semplicemente in un giudizio di idoneità sulla base degli appositi indici di riscontro, precisati nell'articolo 29 del presente regolamento.

Essa verrà effettuata dall'apposita commissione prevista dall'articolo 6 del D.P.C.M. 21/12/1988 e con le modalità indicate nel medesimo decreto.

Alla commissione, nominata dalla giunta municipale in base ai requisiti e qualificazioni professionali riportati nell'articolo 29 e alla sua attività, si applicheranno le norme del presente regolamento, se ed in quanto compatibili.

Il personale interno partecipa alle prove selettive prima dei lavoratori avviati dall'ufficio del lavoro.

CAPITOLO IV

Assunzioni nei posti di livello superiore al IV

(Articolo 3, L.R. 12/1991)

Articolo 42

“Disposizioni generali per l’accesso”

Per l’accesso ai posti vacanti e disponibili per le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche e profili professionali per l’accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, si procederà all’assunzione mediante pubblico concorso.

Articolo 42 bis

“Modalità di accesso”

Qualifica funzionale VI	
Area di attività	Affari generali
Profilo professionale	Istruttore
Modalità di accesso	Concorso pubblico per titoli ed esami
Titolo di studio	Diploma scuola media superiore

Qualifica funzionale V	
Area di attività	Affari generali servizio V
Profilo professionale	Collaboratore professionale
Modalità di accesso	Concorso pubblico per titoli ed esami
Titolo di studio	Diploma scuola media superiore

Qualifica funzionale VI	
Area di attività	Economica finanziaria industriale e commerciale
Profilo professionale	Istruttore
Modalità di accesso	Concorso pubblico per titoli ed esami
Titolo di studio	Diploma ragioniere o titolo equipollente

Qualifica funzionale VII

Area di attività	Tecnica e tecnica manutentiva
Profilo professionale	Istruttore direttivo
Modalità di accesso	Concorso pubblico per titoli ed esami
Titolo di studio	Laurea in ingegneria

Qualifica funzionale VI

Area di attività	Tecnica e tecnica manutentiva
Profilo professionale	Istruttore
Modalità di accesso	Concorso pubblico per titoli ed esami
Titolo di studio	Diploma geometra o titolo equipollente

Qualifica funzionale VI

Area di attività	Socio assistenziale, scolastica, culturale
Profilo professionale	Istruttore
Modalità di accesso	Concorso pubblico per titoli ed esami
Titolo di studio	Diploma scuola media superiore

Articolo 43

“Concorsi per titoli ed esami”

Fermo restando quanto previsto nel capitolo II del presente regolamento, e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 03/02/1991, e salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29/10/1985 n. 41 e successive modifiche, in quanto compatibili con la legge regionale n. 12/1991, le prove di esame per i concorsi di cui al presente articolo sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti, o, in mancanza, in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'amministrazione statale.

Articolo 44

“Concorsi per soli titoli”

Nei casi di concorsi per soli titoli, gli stessi verranno valutati secondo le modalità stabilite con D.A. dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 12 del 03/02/1992.

La graduatoria, per i concorsi per soli titoli, previsti dall'articolo 5, commi secondo e terzo, della legge regionale n. 12/1991, verrà formulata dalla commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R.S. del 03/02/1992, come previsto dal precedente articolo 20.

Inoltre saranno applicate, se ed in quanto compatibili, le norme del capitolo III del titolo I.

Articolo 45

“Candidati interni”

I candidati interni, aventi diritto a riserva, sono esonerati dall'espletamento delle prove selettive, di cui al comma I dell'articolo 4 della legge regionale n. 12/1991.

CAPITOLO V

Posti riservati

Articolo 46

“Assunzioni obbligatorie”

Si ha assunzione obbligatoria, allorché il legislatore impone l'obbligo per il Comune di assumere particolari categorie di soggetti, in una percentuale prestabilita.

La procedura per l'assunzione deve essere iniziata entro sessanta giorni dal verificarsi della vacanza dei posti.

Articolo 47

“Modalità di accesso”

Il Comune deve procedere alle assunzioni obbligatorie, nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a particolari categorie di soggetti, mediante selezione pubblica per titoli, ovvero,

ove si tratti di qualifiche e profili professionali che richiedono, particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgere secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27/02/1987, n. 56 e successive modifiche: cioè ai sensi dell'articolo 6 del D.P.C.M. del 27/12/1988.

I titoli sono quelli previsti dai decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27/02/1987 n. 56 e successive modifiche.

Per gli invalidi si applica il criterio del maggior grado di invalidità.

Articolo 48

“Graduatoria”

La graduatoria è formulata dall'ufficio personale sotto la vigilanza e la responsabilità del segretario comunale. Per la pubblicità e la sua approvazione si applicheranno, se ed in quanto compatibili, le norme del successivo titolo III.

Per l'eventuale prova pratica, si applicano le disposizioni del precedente articolo 40.

Articolo 49

“Norma transitoria”

Sono fatti salvi le attività delle commissioni esaminatrici per le selezioni di appartenenti alle varie categorie protette di cui alla legge 02/04/1962 n. 482, anche per diversi profili professionali, nominate antecedentemente alla legge regionale 12/02/1988, n. 2, regolarmente costituite ed operanti, restando fermi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 453 del 1990.

Articolo 50

“Rinvio”

Oltre alle norme vigenti in materia di riserve dei posti a particolari categorie di soggetti, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 22 e n. 27 del 15/05/1991.

TITOLO III
Graduatoria
Capitolo I
Formulazione della graduatoria

Articolo 51

“Graduatoria finale”

La commissione giudicatrice, al termine dei propri lavori, formula la graduatoria finale, con l’indicazione del punteggio conseguito dai singoli candidati.

La graduatoria deve essere trasmessa, unitamente agli altri atti concorsuali, entro tre giorni dalla sua formulazione,. All’amministrazione comunale.

La graduatoria, a cura del Sindaco, sarà immediatamente affissa all’albo pretorio per 15 giorni.

Articolo 52

“Richiesta documenti”

Il Sindaco, non appena depositata la graduatoria finale, la graduatoria per l’accertamento dei titoli e dei requisiti, ai fini dell’approvazione della graduatoria, come previsto dall’articolo 21 della legge regionale 29/10/1985 n. 41, inviterà i vincitori a far pervenire, nel termine perentorio di 15 giorni, i seguenti documenti in carta legale, se non precedentemente prodotti:

- 1) Estratto dell’atto di nascita.*
- 2) Certificato di cittadinanza italiana.*
- 3) Certificato di godimento dei diritti politici.*
- 4) Certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della Pretura e della Procura.*
- 5) Certificato comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio, rilasciato dai competenti organi*

sanitari (salvo che l'amministrazione non voglia provvedere ad accertare direttamente la sussistenza del suddetto requisito).

6) Titoli ed ogni altra documentazione relativa ai requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e costituenti presupposti di partecipazione al concorso.

7) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, da cui risulti che il concorrente ha soddisfatto gli obblighi di leva, ovvero il foglio di congedo illimitato (soltanto per i candidati di sesso maschile).

8) I documenti di cui ai numeri 2-3-4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quelle dell'invito a presentare i documenti stessi.

Tutta la documentazione di cui sopra non è richiesta se il concorrente è già dipendente di ruolo di questo Ente.

Articolo 53

“Applicazione delle precedenze e preferenze”

La preferenza opera soltanto in situazioni di parità di merito, nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all'altro.

La precedenza opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina, qualora abbia conseguito l'idoneità, indipendentemente dall'ordine ottenuto nella graduatoria degli idonei.

I candidati che non possono far valere il diritto di precedenza in quanto è già saturata presso l'ente la percentuale stabilita dalla legge per la propria categoria, hanno diritto di preferenza a parità di merito.

L'ordine di preferenza è il seguente:

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Invalidi di guerra (o equiparati).

3) Invalidi civili di guerra.

4) Invalidi per servizio.

5) Invalidi del lavoro.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra ed equiparati.

- 7) Orfani dei caduti per causa di servizio.*
- 8) Figli di coloro divenuti inabili permanenti a qualsiasi lavoro per causa di servizio.*
- 9) Orfani dei caduti sul lavoro.*
- 10) Figli di coloro che siano divenuti, per causa di lavoro, permanentemente inabili.*
- 11) Feriti in combattimento.*
- 12) Insigniti di croce di guerra.*
- 13) Capi di famiglia numerosa.*
- 14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevoli i corsi di preparazione o integrazione.*
- 15) I figli di invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro.*
- 16) Vedove di coloro che siano divenuti permanentemente inabili per fatto di guerra.*
- 17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili per fatto di guerra.*
- 18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio.*
- 19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili.*
- 20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro.*
- 21) Mogli di coloro divenuti permanentemente inabili per causa di lavoro.*
- 22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra.*
- 23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio.*
- 24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.*
- 25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente.*
- 26) Reduci della deportazione e dell'internamento.*
- 27) Profughi.*

28) Coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno nella stessa amministrazione.

29) Coniugati con o senza prole e, fra questi, quelli che hanno il maggior numero di figli.

30) Invalidi civili.

31) Sordomuti.

A parità di titoli, è preferito il più anziano di età.

Articolo 54

“Approvazione della graduatoria”

La giunta municipale, entro venti giorni dal deposito della graduatoria, accertati la regolarità delle indicazioni dei titoli e dei requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di partecipazione, previo confronto con la documentazione presentata dai candidati idonei, e il rispetto dei termini di presentazione, riconosciuta la legittimità delle operazioni concorsuali sulla scorta dei verbali trasmessi, procede all'approvazione della graduatoria finale ed alla nomina dei candidati utilmente collocati nella graduatoria, che risultino in possesso dei prescritti requisiti.

La nomina è effettuata secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente ai posti messi a concorso.

Qualora si riscontrino irregolarità si procede come segue:

-se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione: cioè tali da apparire, ad evidenza, errori di esecuzione, la giunta procede alla rettifica dei verbali ed alle conseguenti variazioni della graduatoria di idoneità.

-se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero si caratterizzi per palese incongruenza o contraddizione, la giunta municipale, con proprio atto, rinvia i verbali alla commissione, con invito al presidente di riconvocarla entro dieci

giorni perché, sulla base delle indicazioni date dalla giunta municipale, si provveda all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali.

Qualora il presidente non provveda alla convocazione della commissione, o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale, o se riunita non intenda accogliere le indicazioni della giunta municipale, questa procede, con proprio atto formale, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti, ed alla nomina di una nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali, a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.

Articolo 55

“Unicità e validità della graduatoria”

La graduatoria del concorso è unica.

Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire quelli non coperti dagli esterni.

I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, si aggiungono ai posti messi a concorso esterno.

Qualora nei 36 mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verifichino per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'amministrazione procede alla loro copertura, mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori, sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale.

Le graduatorie dei concorsi, in corso di svolgimento al 13/02/1988 devono essere utilizzate per la copertura dei posti vacanti da qualsiasi

data e per qualsiasi motivo e disponibili, ove i relativi concorsi non siano stati banditi, ancorché deliberati.

Capitolo II

Nomina

Articolo 56

“Assunzione dei vincitori”

Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di giunta che approva le operazioni concorsuali, la relativa graduatoria finale e che procede alla nomina dei vincitori, il Sindaco comunica ad ogni partecipante, con lettera raccomandata A.R. l'esito conseguito nel concorso, ed ai vincitori quando dovranno assumere servizio.

All'assunzione si dovrà procedere entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria.

che saranno utilmente collocati nella graduatoria di merito, in

Articolo 57

“Periodo di esperimento”

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova.

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo previo giudizio favorevole del Sindaco, basato su parere del segretario comunale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, la giunta dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Ove entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga, ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Il periodo di prova per l'impiegato nominato in ruolo è considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Articolo 58

“Decadenza”

L'idoneo che, senza giustificato motivo, non trasmette la documentazione di cui all'articolo 52 è dichiarato decaduto dalla Giunta municipale.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio nel termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina stessa.

La giunta, per comprovate ragioni, può prorogare il termine di assunzione in servizio.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante prestazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione della Giunta.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 59

“Espletamento concorsi - articolo 1 L.R. n. 12 del 1991”

I concorsi, banditi anche successivamente al 30/06/1989, per qualifiche e profili professionali, per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data del 5/05/1991 sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, fermi restando gli effetti della sentenza n. 453 del 1990 della Corte Costituzionale.

Articolo 60

“Espletamento concorsi - articolo 3 L.R. n. 12 del 1991”

I concorsi, banditi anche successivamente al 30/06/1989, per qualifiche e profili professionali, per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/1991 sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, restando comunque fermi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 453 del 1990.

Articolo 61

“Osservanze di norme”

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme del regolamento organico di questo Comune, quelle dell'O.E.L., quelle della legge regionale n. 41/1985, della legge regionale n. 2/1988, della legge regionale n. 12/1991, e dei decreti attuativi delle stesse, nonché quelle dei decreti del Presidente della Repubblica attuativi degli accordi nazionali ed infine, le vigenti norme dello Stato, se ed in quanto applicabili.

Per l'accesso ai documenti da parte degli interessati, si applica il titolo V della legge regionale 30/04/1991 n. 10.

Articolo 62

“Entrata in vigore”

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 dell'ordinamento enti locali, verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della CPC, all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

ALLEGATO A

MODALITA' DI ACCESSO

TITOLI DI STUDIO

PROVE DI ESAME

Come previsto dal vigente regolamento organico, approvato con delibera consiliare n. 93 del 04/09/1992.

Qualifica funzionale II

Area di attività	Affari generali
Profilo professionale	Ausiliario - inserviente
Modalità di accesso	Selezione ai sensi dell'articolo 40 e 41 del regolamento
Titolo di studio	Licenza scuola dell'obbligo
Prove di esame	Vedi allegato C

Qualifica funzionale III

Area di attività	Tecnico e tecnico manutentiva
Profilo professionale	Operatore N.U. - Operaio
Modalità di accesso	Selezione ai sensi dell'articolo 40 e 41 del regolamento
Titolo di studio	Licenza scuola dell'obbligo
Prove di esame	Vedi allegato C

Qualifica funzionale III

Area di attività	Tecnico e tecnico manutentiva
Profilo professionale	Operaio qualificato - idraulico - muratore
Modalità di accesso	Selezione ai sensi dell'articolo 40 e 41 del regolamento
Titolo di studio	Licenza scuola dell'obbligo
Prove di esame	Vedi allegato C

Qualifica funzionale III

Area di attività	Socio assistenziale scolastico cultura tempo libero e sport
Profilo professionale	Operatore bidello
Modalità di accesso	Selezione ai sensi dell'articolo 40 e 41 del regolamento
Titolo di studio	Licenza scuola dell'obbligo
Prove di esame	Vedi allegato C

Qualifica funzionale IV

Area di attività	Affari generali
Profilo professionale	Esecutore
Modalità di accesso	Selezione ai sensi dell'articolo 40 e 41 del regolamento
Titolo di studio	Licenza scuola dell'obbligo
Prove di esame	Vedi allegato C

Qualifica funzionale IV

Area di attività	Tecnico e tecnico manutentiva
Profilo professionale	Esecutore autista N.U.
Modalità di accesso	Selezione ai sensi dell'articolo 40 e 41 del regolamento
Titolo di studio	Licenza scuola dell'obbligo
Prove di esame	Vedi allegato C

Qualifica funzionale IV

Area di attività	Economico finanziario industriale commerciale
Profilo professionale	Esecutore
Modalità di accesso	Selezione ai sensi dell'articolo 40 e 41 del regolamento
Titolo di studio	Licenza scuola dell'obbligo
Prove di esame	Vedi allegato C

Qualifica funzionale V

Area di attività	Affari generali (5° servizio vigilanza)
Profilo professionale	Collaboratore professionale (vigile urbano)
Modalità di accesso	Concorso pubblico per titoli ed esami
Titolo di studio	Diploma scuola media 2° grado

Prove di esame

I prova scritta : tema di cultura generale

II prova scritta : compilazione di un verbale di contravvenzione, di accertamenti o rapporti informativi

Prova orale : nozioni sull'O.A.EE.LL. in Sicilia, sui reati contro la pubblica amministrazione, sul regolamento di polizia urbana, sulle leggi di pubblica sicurezza e sulle leggi riguardanti i servizi comunali.

Prova facoltativa scritta e orale su lingua straniera (inglese, francese o tedesco)

Qualifica funzionale VI

Area di attività Affari generali (1° servizio - affari generali)

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma scuola media 2° grado

Prove di esame

I prova scritta : tema di diritto amministrativo

Prova orale : nozioni di diritto amministrativo, O.A.EE.LL. in Sicilia, e relativo regolamento e successivi aggiornamenti, nozioni di diritto penale, delitti contro la pubblica amministrazione e nozioni di contabilità dello Stato.

Qualifica funzionale VI

Area di attività Affari generali (2° servizio - segreteria)

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma scuola media 2° grado

Prove di esame

I prova scritta : tema di diritto amministrativo

Prova orale : nozioni di diritto amministrativo, O.A.EE.LL. in Sicilia, e relativo regolamento e successivi aggiornamenti, nozioni di diritto penale, delitti contro la pubblica amministrazione e nozioni di contabilità dello Stato.

Qualifica funzionale VI

Area di attività Affari generali (3° servizio - demografico)

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma scuola media 2° grado

Prove di esame

I prova scritta : tema di diritto amministrativo

Prova orale : nozioni di diritto amministrativo, O.A.EE.LL. in Sicilia, e relativo regolamento e successivi aggiornamenti, nozioni di diritto penale, delitti contro la pubblica amministrazione e nozioni di contabilità dello Stato, ordinamento servizi demografici e stato civile.

Qualifica funzionale VI

Area di attività Affari generali (4° servizio - leva ed elettorale)

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma scuola media 2° grado

Prove di esame

I prova scritta : tema di diritto amministrativo

Prova orale : nozioni di diritto amministrativo, O.A.EE.LL. in Sicilia, e relativo regolamento e successivi aggiornamenti, nozioni di diritto penale, delitti contro la pubblica amministrazione e nozioni di contabilità dello Stato, regolamento leva ed elettorale.

Qualifica funzionale VI

Area di attività Affari generali (5° servizio - vigilanza urbana)

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma scuola media 2° grado

Prove di esame

I prova scritta : tema di diritto amministrativo

Prova orale : nozioni di diritto amministrativo, O.A.EE.LL. in Sicilia, e relativo regolamento e successivi aggiornamenti, nozioni di diritto penale, delitti contro la pubblica amministrazione e nozioni di contabilità dello Stato, materia urbanistica ed annonaria, codice della strada.

Qualifica funzionale VI

Area di attività Tecnico e tecnico manutentiva

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma Geometra

Prove di esame

I prova scritta : tema su nozioni di legislazione in materia di lavori pubblici ed urbanistici

II prova scritta : Redazione di una bozza di un progettino per la costruzione di strada o fabbricato corredato da un computo metrico e relazione tecnica.

Prova orale : nozioni di diritto amministrativo, O.A.EE.LL. in Sicilia, e relativo regolamento e successive modifiche ed aggiornamenti, nozioni di diritto civile e penale, legislazione per l'esecuzione di opere pubbliche ed in materia urbanistica, contabilità di Stato, conoscenza delle norme in materia sismica e di protezione civile.

Qualifica funzionale VI

Area di attività Economico finanziario industriale commerciale
(1° servizio ragioneria)

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma ragioniere

Prove di esame

I prova scritta : contabilità generale dello stato e scienza delle finanze

II prova scritta : diritto amministrativo con particolare riferimento ai compiti di istituto

Prova orale : materia delle prove scritte, O.A.EE.LL. in Sicilia, e relativo regolamento e successive modifiche ed aggiornamenti, ragioneria generale ed applicata, delitti contro la pubblica amministrazione, nozioni di economia politica e statistica metodologica, diritto tributario con riferimento alla disciplina impositiva degli EE.LL.

Qualifica funzionale VI

Area di attività Economico finanziario industriale commerciale
(2° servizio tributi tasse e promozione industriale e commerciale)

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma ragioniere

Prove di esame

I prova scritta : contabilità generale dello stato e scienza delle finanze

II prova scritta : diritto amministrativo con particolare riferimento ai compiti di istituto

Prova orale : materia delle prove scritte, O.A.EE.LL. in Sicilia, e relativo regolamento e successive modifiche ed aggiornamenti, ragioneria generale ed applicata, delitti contro la pubblica

amministrazione, nozioni di economia politica e statistica metodologica, diritto tributario con riferimento alla disciplina impositiva degli EE.LL.

Qualifica funzionale VI

Area di attività Socio assistenziale scolastico cultura tempo libero e sport (1° servizio cultura tempo libero e sport)

Profilo professionale Istruttore bibliotecario

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma maturità classica o scientifica, diploma magistrale

Prove di esame

Prova scritta : tema di storia della cultura italiana dalle origini ad oggi

Prova orale : cultura generale, nozioni di biblioteconomia e bibliografia, diritto amministrativo, O.A.EE.LL. in Sicilia, nozioni di contabilità di Stato.

Prova facoltativa scritta e orale su lingua straniera (inglese, francese o tedesco)

Qualifica funzionale VI

Area di attività Socio assistenziale scolastico cultura tempo libero e sport (2° servizio socio assistenziale scolastico)

Profilo professionale Istruttore

Modalità di accesso Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio Diploma magistrale

Prove di esame

Prova scritta : tema sulla legislazione scolastica con particolare riferimento sull'istruzione elementare

Prova orale : educazione dell'infanzia, legislazione in materia di assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo, medicina scolastica, scuola a tempo pieno, tempo libero, nozioni sull'O.A.EE.LL. in Sicilia.

Qualifica funzionale VII

Area di attività

Tecnico e tecnico manutentiva

Profilo professionale

Istruttore direttore

Modalità di accesso

Concorso pubblico per titoli ed esami

Titolo di studio

Diploma di laurea in ingegneria civile o architettura

Prove di esame

I prova scritta : tema sulla legislazione in materia di lavori pubblici ed urbanistici

II prova scritta : redazione di un progetto per la costruzione di strada o fabbricato o tratti di rete idrica e fognante corredati di computo metrico e relazione tecnica.

Prova orale : materie della prova scritta, nozioni di diritto amministrativo, O.A.EE.LL. in Sicilia e relativo regolamento e successive modifiche ed aggiornamenti, diritto civile e penale, contabilità generale dello Stato, conoscenza delle norme in materia di protezione civile, legge sismica, inquinamento, vincoli paesaggistici, tutela e conservazione del territorio.

ALLEGATO B

***Individuazione qualificazioni professionali
dei componenti le commissioni giudicatrici in
relazione alle materie di esame.***

(articolo 2 D.P. Regione Siciliana 03/02/1992)

Concorso	Livello Profilo professionale	Titolo studio accesso	Prove esame Scritte	Prove esame orali	Qualifica professionale commissari	Note
Collaboratore professionale (vigile urbano)	V	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	A2-D	4 (A2) 1 (D)
Istruttore affari generali	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	A1	
Istruttore segreteria	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	A1	
Istruttore servizi demografici	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	A1	
Istruttore leva ed elettorale	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	A1	
Istruttore vigilanza urbana	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	A1	
Istruttore (geometra)	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	B2 A1	3 (B2) 2 (A1)
Istruttore (ragioniere)	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	B5 A1	3 (B5) 2 (A1)
Istruttore (tributi)	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	B5 A1	3 (B5) 2 (A1)
Istruttore (tributi)	V	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	C1	
Istruttore (socio assistenziale scolastico)	VI	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	E1L	
Istruttore direttore U.T.C.	VII	Vedi tabella A	Vedi tabella A	Vedi tabella A	B2L A1L	4-B2L 1-A1L

ALLEGATO C

Prove d'idoneità e commissioni per la selezione pubblica.

Qualifica funzionale II

Profilo professionale

Ausiliario inserviente

Contenuto della prova

Prova pratica attitudinale : pulizia locali comunali, manovra apertura e chiusura porte e saracinesche. Durata della prova minuti 20.

Indice riscontro idoneità

Accertamento della professionalità specifica del candidato

Requisiti e qualificazione dei componenti la commissione:

Articolo 6, comma 6, D.P.C.M. 27/12/1988

Qualifica funzionale III

Profilo professionale

Operatore N.U. operaio

Contenuto della prova

Prova pratica : raccolta rifiuti solidi urbani. Durata della prova minuti 20.

Indice riscontro idoneità

Accertamento della professionalità specifica del candidato

Requisiti e qualificazione dei componenti la commissione:

Articolo 6, comma 6, D.P.C.M. 27/12/1988

Qualifica funzionale III

Profilo professionale

Operaio qualificato idraulico muratore

Contenuto della prova

Prova pratica : installazione e lettura contatore.

Indice riscontro idoneità

Accertamento della capacità professionale

Requisiti e qualificazione dei componenti la commissione:

Articolo 6, comma 6, D.P.C.M. 27/12/1988

Qualifica funzionale III

Profilo professionale

Operatore bidello

Contenuto della prova

Prova pratica : pulizia locali e manutenzione materiale scolastico.

Durata della prova minuti 20.

Indice riscontro idoneità

Accertamento della capacità professionale

Requisiti e qualificazione dei componenti la commissione:

Articolo 6, comma 6, D.P.C.M. 27/12/1988

Qualifica funzionale IV

Profilo professionale

Esecutore (Settore AA.GG.)

Contenuto della prova

Catalogazione atti e prova di dattilografia (durata della prova di dattilografia minuti 15, battute n. 2.500, percentuale di errori 2%).

Indice riscontro idoneità

Accertamento della capacità professionale.

Requisiti e qualificazione dei componenti la commissione:

Articolo 6, comma 6, D.P.C.M. 27/12/1988

Qualifica funzionale IV

Profilo professionale

Esecutore autista N.U. (settore tecnico e tecnico manutentivo)

Contenuto della prova

Prova pratica : guida automezzi (una guida con auto ape ed una con autocarro comprendenti partenza in salita, retromarcia posteggio ed ingresso nei vicoli.

Indice riscontro idoneità

Accertamento della capacità professionale

Requisiti e qualificazione dei componenti la commissione:

Articolo 6, comma 6, D.P.C.M. 27/12/1988

Qualifica funzionale IV

Profilo professionale

Esecutore (settore economico finanziario industriale commerciale)

Contenuto della prova

Prova pratica : Catalogazione atti, prova di dattilografia, copiatura atti di ragioneria, economato, tributi, imposte e tasse. Durata della prova di dattilografia minuti 15 battute n. 2.500 percentuale di errori 2%).

Indice riscontro idoneità

Accertamento della capacità professionale

Requisiti e qualificazione dei componenti la commissione:

Articolo 6, comma 6, D.P.C.M. 27/12/1988

APPENDICE

Norme estratte da leggi statali e regionali citate nel presente regolamento.

CIRCOLARI

Articolo 24 DPR n. 347 del 25/06/1983

Norme di accesso

Fermo restando quanto previsto dal precedente terzo comma, gli enti possono prevedere nell'apposito regolamento, in accordo con le OO.SS. i profili professionali che devono essere ricoperti, sulla base di esperienze professionali acquisibili all'interno dell'Ente stesso, mediante procedure concorsuali interne.

La commissione giudicatrice deve valutare, oltre ai titoli culturali, di servizio e varie, anche il curriculum professionale presentato da ciascun candidato, assegnando idoneo punteggio.

Per i concorsi interni il punteggio di cui sopra tiene conto di eventuali sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale.

A tal fine sono prese in esame le sanzioni irrogate nei cinque anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Articolo 5 DPR n. 268 del 13/05/1987

Norme per l'accesso

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

a) concorso pubblico.

b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi.

c) corso - concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali

e di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento, prevedendo ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del DPR 1 febbraio 1986, n. 13.

3. Il ricorso alle liste di collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

4. Alle prove selettive di cui al precedente comma è ammesso personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al successivo 8° comma.

5. Il corso - concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso, una apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso - concorso saranno predeterminati dalle amministrazioni, in sede di contrazione decentrata.

6. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla data del relativo bando.

8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui al precedente articolo 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40% recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui al successivo articolo 6, 8° comma.

9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla VII qualifica

funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area funzionale o di 5 anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

10. La riserva non opera per l'accesso ai posti unici relativi alle qualifiche apicali delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso compensazioni fra diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

11. Ad integrazione delle norme di cui all'allegato A del DPR 25 giugno 1983 n. 347, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area tecnica e/o contabile, per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed inoltre o cinque anni di iscrizione all'albo o esperienze di servizio per analogo periodo di 5 anni in posizioni di lavoro corrispondenti alle funzioni della qualifica immediatamente inferiore, adeguatamente documentate.

12. Per i Comuni fino a 3.000 abitanti, di cui all'articolo 21, 4° comma, del presente accordo, l'accesso ai profili professionali della VII qualifica dovrà avvenire esclusivamente per pubblico concorso, senza riserva agli interni, aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea, ad eccezione del profilo professionale di responsabile area tecnica e/o contabile, per i quali sono richiesti gli specifici requisiti di cui al precedente comma 11° oppure agli interni con lo stesso titolo di studio ed una anzianità di servizio di tre anni nella qualifica immediatamente inferiore, della stessa area. Per l'area amministrativa l'accesso alla VII qualifica è consentito in base alle norme generali di accesso, ivi compreso la percentuale di riserva agli interni e le modalità di compensazione di cui al precedente comma.

13. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

14. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

15. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissate nel presente accordo, per ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si

dovessero rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso, ad eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso stesso.

16. Per gli enti locali la commissione giudicatrice del concorso è composta dal capo dell'amministrazione dell'ente o da un suo delegato che la preside e da un massimo di quattro membri di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. La commissione è nominata dagli organi competenti dell'ente. Il rappresentante sindacale è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data della notifica, si provvede con delibera motivata degli organi deliberanti dell'ente.

17. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente decreto, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

18. A chiarimento delle norme di cui all'allegato A del DPR 25 giugno 1983 n. 347, si precisa che il titolo di studio richiesto per l'accesso alla V qualifica funzionale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro. Restano invariate le altre norme per l'accesso alla quinta qualifica.

19. L'accesso ai posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), istituita ai sensi dell'articolo 21, 6° comma, del presente decreto, sarà riservato ai vigili urbani che hanno frequentato e superato con profitto i corsi di formazione ed aggiornamento istituiti con legge regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1986, n. 15.

20. Compatibilmente con gli ordinamenti, le amministrazioni potranno, ove lo ritengono opportuno, seguire i procedimenti previsti dal D.P.C.M. 10 giugno 1986.

21. Limitatamente ai comuni di cui al precedente 12° comma, in caso di trasformazione di posto unico d'organico dell'area tecnico e/o amministrativo

contabile, fermo restando la competenza della commissione centrale per la finanza locale, l'inquadramento alla VII qualifica funzionale è consentito in via transitoria al personale in servizio solo se in possesso dei prescritti requisiti soggettivi ed oggettivi.

22. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di accesso dai precedenti accordi.

23. Restano in vigore le norme di cui all'articolo 24 del DPR 25 giugno 1983 n. 347, non modificate dal presente decreto nonché le disposizioni di cui al II comma dell'articolo 8 del DPR 31 maggio 1984, n. 665.

LEGGI STATALI

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058

Norme per la disciplina dell'elettorato attivo per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

2. Non sono elettori:

- 1) Gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente.**
- 2) I commercianti falliti, finché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento.**
- 3) Coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.**
- 4) Coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza definitive o a libertà vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti del provvedimento.**
- 5) I condannati a pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.**
- 6) Coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.**
- 7) Per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importa interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:**
 - a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del codice penale e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:**
peculato (articolo 314 codice penale) malversazione (articolo 315), concussione (articolo 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373) associazione per delinquere (articolo 416) devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 e 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445, falsificazione e alterazione

di monete, svendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453,454,455,456,458,459,460 e 461), contraffazione del sigillo dello stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472) , falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476,477,478,479,480,481, e 487) e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483)m delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526, delitti contro il pudore o l'onere sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527, delitti d'aborto (articoli da 545 a 551) eccettuati gli atti abortivi sui donna ritenuta incinta (articolo 550) qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articoli 575 e seguenti) lesioni gravissime (articolo 583, capoverso) furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, (articoli da 628 a 630), danneggiamento ed appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640 capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 644) frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648) bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare).

b) Per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nel D.L.L. 12 ottobre 1944 n. 323.

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

8) I condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n,. 142, nonché i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 195, sulla punizione dell'attività fascista.

Le disposizioni dei nn. 5, 6, 7 e 8 non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati.

Nel caso di amnistia, non può farsi luogo all'iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Articolo 2 - ultimo comma

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

LEGGE 2 aprile 1968, n. 482

Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

9. (Aliquote spettanti alle singole categorie di riservati). L'aliquota complessiva da riservarsi da parte delle aziende private e delle pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 1 per le assunzioni di cui alla presente legge, è ripartita tra le varie categorie di riservati nelle misure seguenti:

<i>invalidi di guerra</i>	<i>25%</i>
<i>invalidi civili di guerra</i>	<i>10%</i>
<i>invalidi per servizio</i>	<i>15%</i>
<i>invalidi del lavoro</i>	<i>15%</i>
<i>orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro</i>	<i>15%</i>
<i>invalidi civili</i>	<i>15%</i>
<i>sordomuti</i>	<i>5%</i>

La percentuale riservata ai sordomuti si applica soltanto nei confronti delle aziende con oltre 100 dipendenti e delle pubbliche amministrazioni con lo stesso numero di

dipendenti, nel caso di aziende e pubbliche amministrazioni con un numero inferiore di dipendenti e dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, la percentuale riservata ai sordomuti è attribuita agli invalidi civili.

In mancanza dei diretti beneficiari subentrano proporzionalmente i riservati delle altre categorie, secondo le valutazioni della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

12. (Enti pubblici). Le amministrazioni, aziende ed enti pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, sono tenuti ad assumere senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo in possesso del requisito richiesto dalle vigenti disposizioni, salvo quello della idoneità fisica, per un percentuale complessiva, rapportata ai posti di organico o al contingente numerico nel caso di mancanza dell'organico:

a) del 15% del personale operario di ruolo o a contratto di diritto privato, calcolato sull'intero contingente da ripartire fra le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previo accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

b) del 15% del personale delle carriere esecutive o equipollente.

c) del 40% del personale ausiliario o equiparato.

Nell'ambito delle aliquote complessive di cui al primo comma del presente articolo, la ripartizione dei posti tra le singole categorie avviene in proporzione alle percentuali indicate all'articolo 9.

Nei concorsi a posti delle carriere direttive e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15% dei posti in organico, a parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

Definitivo riordinamento delle pensioni i guerra, in attuazione delle delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533

Tabella A

Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo

Settima categoria

- 1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.***
- 2. L'anchilosi completa dell'articolazione radio carpica.***
- 3. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici né gli indici.***
- 4. La perdita totale dei due indici.***
- 5. La perdita totale di un pollice.***
- 6. La perdita totale di uno degli indici e di altre due dita fra le mani che non siano i pollici o altro indice.***
- 7. La perdita di due delle falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.***
- 8. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.***
- 9. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella di due pollici.***
- 10. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non siano quelle dei pollici.***
- 11. La perdita totale di cinque dita o tre dita dei piedi, compresi gli alluci.***

12. *La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compreso un alluce, oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.*
13. *La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.*
14. *La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.*
15. *L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.*
16. *L'anchilosi in estensione del ginocchio.*
17. *Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.*
18. *Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti esterni di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.*
19. *Nevrosi cardiaca grave e persistente.*
20. *Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.*
21. *Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale, le fistole anali secernenti.*
22. *Laparocoele voluminoso.*
23. *Gastroduodenite cronica.*
24. *Esiti di resezione gastrica.*
25. *Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.*
26. *Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.*
27. *Isteronevrosi di media gravità.*
28. *Perdita totale dei due padiglioni auricolari.*
29. *La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accomunata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.*
30. *Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.*
31. *Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.*

32. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

Ottava categoria

1. Gli esiti della lesione boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

2. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti della arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

3. La perdita della falange ungueale dei due pollici.

4. La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici né gli indici.

5. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

6. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano escluso il pollice.

7. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

8. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

9. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

10. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita dei piedi comprese fra otto o sei.

11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

12. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

- 13. L'accorciamento non minore di tre centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.*
- 14. Bronchite cronica.*
- 15. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterale di sospetta natura tubercolare.*
- 16. Gli esiti di empierne non tubercolare.*
- 17. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extra sistola).*
- 18. Gastrite cronica.*
- 19. Colite catarrale cronica o colite spastica postamebica.*
- 20. Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.*
- 21. Emorroidi voluminose procidenti.*
- 22. Coliciste cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.*
- 23. Cistite cronica.*
- 24. Sindromi nevrotiche lievi, ma persistenti.*
- 25. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile di scheggia senza fatti reattivi apprezzabili.*
- 26. Ernie viscerali non contenibili.*
- 27. Emicastrazione.*
- 28. Perdita totale di un padiglione auricolare.*
- 29. Sordità unilaterale assoluta e permanente o ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 30% (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.*
- 30. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conservazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.*
- 31. Otite media purulenta cronica semplice.*
- 32. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.*
- 33. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.*
- 34. Dacriocistite purulenta cronica.*
- 35. Congiuntiviti manifestamente croniche.*

36. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagofalmo).

Legge 11 marzo 1988 n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pubblicazione dello stato

Articolo 24 comma III

(Assunzioni ex legge 2/04/1968 n. 482)

omissis

Per le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, devono essere sottoposti alla visita medica prevista dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, anche i soggetti che abbiano un grado di invalidità superiore al 50%. La visita è disposta entro il trentesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro e in mancanza di essa non si procede all'avviamento stesso. La scelta in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere effettuata sulla base del maggior grado di mutilazione o invalidità del soggetto, dell'idoneità del soggetto allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, salvo quello dell'idoneità fisica.

Legge 28 febbraio 1987 n. 56

Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

Articolo 16 comma 1
(Legge sulla base di selezione)

Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

18 settembre 1987, n. 392

**Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28/02/1987 n. 56, recante norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro**

Articolo 1

Campo di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti ad osservare, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sul collocamento obbligatorio nonché di quelle relative alle quote riservate nell'ambito del pubblico impiego, le modalità di cui agli articoli seguenti nell'assunzione di personale appartenenti ai comparti di contrattazione collettiva determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, da inquadrare in profili professionali ascritti a livelli retributivo funzionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo e da adibire a mansioni per le

quali non sia previsto un titolo professionale nella declaratoria dei profili professionali.

2. Per i titoli professionali si intendono quelli rilasciati dagli istituti professionali di Stato ed equipollenti regionali, nonché i titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle leggi dello Stato.

Articolo 2

Programmazione delle assunzioni

1. Le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano, entro il 30 aprile di ciascun anno, i processi di mobilità previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei conseguenti accordi di comparto.

2. Le amministrazioni e gli enti predetti programmano, entro il 30 giugno successivo, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto indicato nel comma 1, il fabbisogno di personale da assumere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in rapporto al contingente numerico di personale occorrente, suddiviso per profili professionali, e da assegnare distintamente per sedi centrali e sedi periferiche.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, le offerte di lavoro conseguenti alla programmazione di cui al comma 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori a cura delle singole amministrazioni interessate, mediante bandi pubblici da diffondere nelle forme rituali e con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

4. Si prescinde dall'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 nei casi in cui l'amministrazione ritiene essenziali per l'espletamento di determinate mansioni e trattasi di posizioni funzionali che prevedono un numero di posti di organico non superiore a due.

Articolo 3

Iscrizioni nelle liste

1. I lavoratori da assumere presso le amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, debbono risultare nelle liste di collocamento ovvero nelle liste di mobilità

della sezione circoscrizionale per l'impiego della zona di residenza, secondo la disciplina vigente in materia.

2.I lavoratori indicati nel comma 1 possono iscriversi, altresì, nella lista di collocamento di un'altra circoscrizione, anche di regione diversa, mantenendo l'iscrizione nella prima. L'anzianità di iscrizione maturata nella lista di prima circoscrizione è riconosciuta anche nella graduatoria della seconda.

Articolo 4

Avviamento alla selezione

1.L'amministrazione interessata richiede alla sezione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente l'avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari a quello dei posti da ricoprire, da inquadrare in profili professionali le cui declaratorie richiedono espressamente il solo requisito del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2.Per essere avviati a selezione gli iscritti nelle liste devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai pubblici impieghi ed in particolare:

a) cittadinanza italiana.

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, sono fatti salvi i limiti di età diversi indicati da particolari disposizioni di legge e regolamenti e quelli di elevazione e di non applicazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti.

c) titolo di studio della scuola secondaria di primo grado (licenza media inferiore) o titolo di studio della scuola primaria (licenza elementare) con assolvimento dell'obbligo scolastico.

3.Non possono essere, in ogni caso, avviati a selezione:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo.

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale.

4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, sia al momento della domanda che successivamente, è attestato dal lavoratore alle sezioni circoscrizionali per l'impiego mediante dichiarazione di responsabilità autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti che si intendono confermati qualora, all'atto della revisione periodica di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non ne dichiari espressamente la perdita.

Articolo 5

Graduatorie

1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego individuano i lavoratori da avviare alla selezione sulla base di un'unica graduatoria per profilo professionali degli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità compilate applicando i punteggi indicati nella tabella allegata.

2. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'articolo 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di una sola sezione circoscrizionale per l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima richiesta di avviamento una selezione del personale occorrente alle corrispettive strutture territoriali. La sezione provvede entro dieci giorni.

3. La selezione viene effettuata, nel limite dei posti richiesti per l'assunzione, dall'amministrazione o dall'ente seguendo l'ordine di graduatoria dei lavoratori avviati dalla sezione circoscrizionale per l'impiego.

4. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici indicati nell'articolo 1, comma 1, le cui circoscrizioni amministrative, anche periferiche, esplicano la relativa attività sul territorio di competenza di più sezioni circoscrizionali, inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di tanti lavoratori per quanti sono i posti da ricoprire. Copia della richiesta deve essere trasmessa all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate più circoscrizioni comprese nella stessa provincia, ovvero all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate circoscrizioni di province diverse, perché formulino apposita graduatoria unica

sulla base dei punteggi comunicati dalle sezioni circoscrizionali interessate. L'amministrazione o ente effettua la selezione dei lavoratori avviati dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego nei limiti proposti per l'assunzione, secondo l'ordine di graduatoria formulata dall'ufficio provinciale o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Articolo 6

Selezione

1. La selezione consiste nella valutazione in assoluto dell'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire. A tal fine l'amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o sperimentazioni lavorative.

2. Le prove sono effettuate secondo gli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, in base ai contenuti di professionalità indicati nella declaratoria dei profili ai quali si accede.

3. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o superato le prove o accettato la nomina si provvede con i lavoratori che seguono nell'ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti.

Articolo 7

Modalità di assunzione nelle sedi centrali

1. Ai fini delle assunzioni per posti da ricoprire nelle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale e di quelli che svolgono attività in più regioni, i lavoratori iscritti alle liste circoscrizionali, interessati alle assunzioni in tali sedi, debbono presentare domanda secondo le modalità previste dal comma 2 e dai singoli bandi di offerte di lavoro.

2. Le offerte di lavoro, definite con le modalità previste dall'articolo 2, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, mediante bandi da pubblicare nella gazzetta ufficiale e da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva. I bandi sono emanati in modo che le domande degli aspiranti pervengano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle

sezioni circoscrizionali per l'impiego, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. Le domande devono fare espressa menzione, a pena di esclusione, del possesso dei requisiti indicati nell'articolo 3 ed essere corredate dalla certificazione della sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nella liste di collocamento o di mobilità e contenente gli elementi necessari per la formazione delle graduatorie.

3. Per la formazione delle graduatorie ai fini dell'avviamento alla selezione presso le singole amministrazioni richiedenti, valgono i criteri del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, dell'anzianità di iscrizione nelle liste, dell'età e dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1. La valutazione di detti elementi è effettuata secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego e sulla base del parere espresso dell'osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444, può aggiornare annualmente i dati contenuti nella predetta tabella.

4. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli elementi risultanti dalla domanda e da quelli stabiliti per l'attribuzione del punteggio predispone graduatorie uniche per singoli profili.

5. Le domande e le graduatorie sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, che indica alle amministrazioni interessate, seguendo l'ordine di graduatoria, i lavoratori da sottoporre alla selezione in numero corrispondente ai posti indicati nel bando. Le amministrazioni procedono alla selezione secondo le modalità previste dall'articolo 6.

6. Completata la rete informatica nazionale relativa all'automazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le graduatorie previste dal comma 4 sono gestite in tempo reale e tenute costantemente aggiornate.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, predispone gli opportuni strumenti e le adeguate procedure per la gestione informatica in tempo

reale dell'avviamento alla selezione dei lavoratori che hanno presentato domanda. Il Ministro per la funzione pubblica emana le opportune direttive di coordinamento per la successiva applicazione.

Articolo 8

Assunzione degli idonei

1. I concorsi per la copertura di posti per i quali si richiede il possesso del solo requisito della scuola dell'obbligo, i cui bandi siano stati pubblicati nella gazzetta ufficiale in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto sono espletati secondo la normativa preesistente.

2. Sono fatte salve le graduatorie dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la normativa vigente prevede l'efficacia pluriennale.

3. Fino a quando non saranno formalmente costituite e rese funzionali le sezioni circoscrizionali per l'impiego, le norme contenute nel presente decreto vanno riferite alle sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Tabella

Criteri per la formazione delle graduatorie

Le graduatorie devono essere formulate in base ai seguenti criteri:

1) Carico familiare.

2) Situazione economica e patrimoniale.

3) Anzianità di iscrizione nelle liste o dalla decorrenza delle CISG.

4) Età.

5) Precedenti rapporti a termine presso la pubblica amministrazione.

1) Carico familiare.

Da dimostrare con certificato di stato di famiglia, uso assegni familiari, aggiornato:

a) Per il coniuge convivente a carico ai fini fiscali disoccupato (da dimostrare con il certificato di disoccupazione, lo stato di famiglia e la documentazione fiscale) punti + 1.500.

b) per ogni figlio a carico minorenni e se maggiorenne, fino al compimento del 26° anno di età, sempre che a carico ai fini fiscali e studente (da dimostrare con

certificato delle autorità scolastiche, stato di famiglia e documentazione fiscale) punti + 750.

c) per ciascun fratello e/o sorella minorenni e/o genitore a carico ai fini fiscali (da dimostrare con lo stato di famiglia e con apposita dichiarazione e con la documentazione fiscale) punti + 375.

d) per il coniuge occupato o non iscritto nella prima classe delle liste di collocamento, punti - 750, in tale ipotesi il punteggio in aumento da attribuire per i figli a carico è ridotto della metà.

e) per il lavoratore disoccupato o in trattamento di integrazione salariale straordinaria vedovo, non coniugato, legalmente separato o divorziato, per il primo figlio convivente a carico (da dimostrare con idonea certificazione e con la documentazione fiscale) punti + 1.500, per ogni ulteriore figlio, punti + 750 (eventuali alimenti percepiti dal coniuge disoccupato vengono computati come reddito medio, come da tabella di cui al punto 2).

2) Situazione economica e patrimoniale del lavoratore.

Deve intendersi la condizione reddituale derivante anche dal patrimonio mobiliare ed immobiliare del lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento o del cassaintegrato straordinario e non del suo nucleo familiare.

In caso di mancanza di redditi, è sufficiente apposita dichiarazione di responsabilità rilasciata dall'interessato ai sensi degli articoli 495 e 496 c.p. qualora manchi tale dichiarazione, l'interessato è tenuto a presentare i modelli 101, 740 o altri modelli in uso.

Non fanno parte del reddito personale le rendite derivanti da invalidità di guerra (militari e civili), da infortuni sul lavoro o per servizio. Si deve tenere conto, tuttavia, di queste rendite in caso di reversibilità

Per le fasce di reddito indicate nella tabella seguente, dovranno essere sottratti i punteggi di seguito indicati annui lordi:

<i>fino a 1.000.000</i>	<i>- 0</i>
<i>Da 1.000.0001 a 2.000.000</i>	<i>- 100</i>
<i>Da 2.000.0001 a 3.000.000</i>	<i>- 200</i>
<i>Da 3.000.001 a 4.000.000</i>	<i>- 300</i>

3) Anzianità di iscrizione nelle liste.

Anzianità di iscrizione al collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento di CIGS:

per ogni anno di iscrizione al collocamento in prima classe o di godimento della CIGS, punti 1460 all'anno fino a 5 anni, + 365 ulteriori punti all'anno, oltre i 5 anni.

Le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno meno di cinque anni di iscrizione come disoccupati in prima classe, o di godimento della CIGS, 4 punti per ogni giorno, per coloro che hanno più di cinque anni di iscrizione alla prima classe o di godimento della CIGS, ulteriori punti 1 per ogni giorno.

4) Età del lavoratore.

Poiché possono concorrere tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età fino al compimento del limite di età previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto dovranno essere attribuiti dal compimento del diciottesimo anno e fino al compimento del venticinquesimo, punti + 1.460 per ogni anno, dal compimento del venticinquesimo in poi per ogni anno ulteriori punti + 365, le frazioni di anno vengono computate, per coloro che hanno un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, per ogni giorno punti + 4, per coloro che hanno compiuto i 25 anni, per ogni giorno ulteriori punti + 1.

5) Precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

Per i rapporti svolti negli ultimi cinque anni precedenti alla data di scadenza annuale per la presentazione della domanda, per ogni giorno di servizio prestato punti + 4, per i rapporti prestati in un periodo antecedente ai cinque anni, ulteriori punti + 1 per ogni giorno di servizio.

Il punteggio conseguito in base ai punti 1,2,3,4 e 5 da ciascun lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di collocamento della sezione circoscrizionale di residenza o dal cassaintegrato straordinario è maggiorato di un coefficiente del 10%, qualora il tasso ufficiale di disoccupazione superi quello medio nazionale.

Il punteggio complessivo di graduatoria va riferito alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

In caso di assunzione di uno dei due coniugi disoccupati o in CIGS, il punteggio dell'altro coniuge deve essere immediatamente ricalcolato in base alla nuova situazione.

Primo in graduatoria risulterà il lavoratore in possesso del punteggio più elevato.

A parità di punteggio ha diritto di precedenza il lavoratore con maggiore età, per cui in tal caso la graduatoria verrà formulata secondo l'ordine decrescente della data di nascita.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

27 dicembre 1988

Disciplina dell'avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione.

Omissis

Articolo 8

Selezione

- 1. Le amministrazioni e gli enti, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento di cui all'articolo 4, ovvero dalla pubblicazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 5, debbono convocare i lavoratori alla prove selettive indicando il giorno e luogo dello svolgimento delle stesse.*
- 2. La selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono da determinare con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria o profilo professionale dei comprati di appartenenza od eventualmente anche delle singole amministrazioni.*
- 3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica, categoria o profilo professionale e non comporta valutazione emulativa. Si procede alla formazione di una graduatoria di merito soltanto nei confronti dei dipendenti interni concorrenti per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata.*

4. Con apposito provvedimento dei competenti organi delle amministrazioni ed enti tenuti all'osservanza del presente decreto, per ciascun profilo professionale, qualifica o categoria del personale per la cui assunzione è prescritto l'obbligo di ricorso alle procedure previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicati espressamente gli indici di riscontro dell'idoneità ai quali i selettori dovranno attenersi strettamente nell'esecuzione del riscontro.

5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.

6. Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. Ad esse provvede un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta del lavoro. Per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, in relazione alla precarietà del rapporto e alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità può essere seguito da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente.

Articolo 7

Assunzioni in servizio

1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento o di quello di graduatoria integrata.

2. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico deve avvenire entro il primo mese di servizio.

3. *La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso, a pena di decadenza dall'impiego.*
4. *I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia del riscontro negativo degli organi di controllo.*
5. *Le prestazioni di servizio rese rispettivamente fino al giorno della decadenza o della comunicazione del riscontro negativo degli organi di controllo devono essere comunque compensate.*
6. *Entro tre giorni dall'assunzione in servizio ovvero della cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro, le amministrazioni e gli enti sono tenuti a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego di provenienza del lavoratore.*
7. *Qualunque spesa eventualmente sostenuta dal lavoratore in relazione agli adempimenti procedurali di cui al presente decreto resta a suo carico.*

Norme regionali Ordinamento amministrativo enti locali

Articolo 216

Requisiti generali per la nomina ad impiegati e salariati

Per la nomina ad impiegato o salariato dei comuni e dei liberi consorzi è necessario, salvo particolari requisiti richiesti nei singoli casi:

1. *Essere cittadino italiano.*
2. *Non essere escluso dall'elettorato attivo.*
3. *Essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.*
4. *Avere età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta.*

Non possono essere nominati coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per aver conseguito la nomina con frode.

Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe al limite superiore di età, questo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni.

Nessun limite massimo di età può essere stabilito per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso enti locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per soppressione dell'ente locale presso il quale erano in pianta stabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione o, nelle ipotesi di ricorso per le assunzioni alle procedure previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, alla data della delibera che indice la selezione.

Articolo 219

Graduatoria degli idonei - Nomina dei vincitori

Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria di merito dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità alla nomina.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente ai posti messi a concorso.

Qualora, nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verificano per rinuncia, decadenza, dimissione, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale.

L.R. 29 ottobre 1985 n. 41

Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale

(G.U.R.S. 31 ottobre 1985 n. 48)

Articolo 21

Concorsi

L'ammissione al pubblico impiego nella Regione Siciliana avviene a mezzo di concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge.

I candidati presentano la domanda con l'indicazione dei titoli e dei requisiti richiesti, compresa l'eventuale idoneità fisica, e sono ammessi alle prove con riserva di accertamento degli stessi e del rispetto dei termini di presentazione della domanda previsti dal relativo bando di concorso, al momento dell'approvazione della graduatoria.

Nei pubblici concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre duecento concorrenti viene espletata una prova preliminare a mezzo di quiz bilanciati tesi ad accertare la professionalità del concorrente, predisposti con l'eventuale assistenza di istituti specializzati o di esperti, in modo di ammettere alle prove di esame un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.

Per i concorsi riferiti ai primi tre livelli funzionali o qualifiche corrispondenti o equiparate, le prove di esame consistono in quiz selettivi, per qualifiche che non richiedono specifiche professionalità, e in prove pratiche e quiz selettive, per qualifiche che richiedono specifiche professionalità.

Al momento della presentazione alle prove d'esame ciascun candidato produce idoneo documento di identità corredato di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che lo stesso ha presentato la domanda nei termini previsti dal relativo bando.

Le vigenti disposizioni di leggi relative ai rapporti tra i componenti delle commissioni giudicatrici ed i candidati troveranno applicazione limitatamente alla fase successiva all'espletamento delle prove a mezzo quiz selettivi o preliminari.

Le procedure concorsuali previste dal presente articolo si applicano anche ai concorsi già banditi nell'ambito dell'amministrazione regionale e degli enti

sottoposti al controllo di vigilanza della Regione, nel caso in cui non siano state iniziate prove di esami.

I regolamenti degli enti tenuti all'applicazione delle presenti norme concorsuali si intendono automaticamente modificati in conformità alla presente disposizione.

L.R. 12 febbraio 1988 n. 2

Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale

Articolo 1

Ambito della legge

L'amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti e le aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, sono tenuti ad osservare, per l'assunzione del personale, le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 5

Concorsi interni e processi di mobilità

1. Restano salve le vigenti disposizioni di legge sulla copertura dei posti a mezzo di concorsi interni ed i processi di mobilità previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 12, e dai criteri dei vigenti accordi per il personale degli enti locali.

2. Per i concorsi interni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti gli intereventi sostitutivi previsti nei successivi articoli.

Articolo 6

Bandi di concorso

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti in organico vacanti e disponibili devono essere deliberati entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di disponibilità del posto.

2. I bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente, oltre che all'albo dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il termine per la

presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del bando nella medesima Gazzetta Ufficiale.

3. Del bando di concorso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale ed in ogni altro modo ritenuto opportuno. Nel caso di concorsi regionali la pubblicazione dovrà avvenire in almeno quattro quotidiani regionali.

4. Qualora l'ente non provveda al bando nel termine indicato al comma 1, vi provvederà in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'assessore regionale per gli enti locali.

Articolo 8

Attività e funzionamento della commissione giudicatrice

1. Un componente della commissione giudicatrice, nominato dalla stessa, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento del medesimo.

2. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purchè sia presente il presidente o il suo sostituto.

Articolo 9

Lavori delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

2. Su richiesta motivata della commissione, il termine su indicato potrà essere prorogato dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina della commissione, per non più di sessanta giorni.

3. I termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i funzionari degli enti, che dovranno procedere alla formazione della graduatoria ai sensi della lettera e) e b) dell'articolo 3. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti, entro i dieci giorni successivi, il consiglio o l'organo deliberante deve dichiarare la decadenza della commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice. In caso di inadempienza dell'ente entro i termini su indicati, l'assessore regionale per gli enti locali, senza preventiva diffida,

provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'articolo 7.

4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano altresì alle commissioni nominate dall'assessore regionale per gli enti locali.

5. Restano salvi gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiuti.

6. I termini di cui al presente articolo decorrono anche per i concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o per titoli ed esami, nei quali abbiano partecipato più di duecento candidati.

Articolo 10

Graduatoria finale

1. La graduatoria formulata dalla commissione è trasmessa entro tre giorni, per la sua approvazione all'organo competente dell'ente che delibera sulla stessa entro i successivi venti giorni.

2. Parimenti l'ente è obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o, a titolo di anticipazione, dalla regione.

3. Qualora l'ente non provveda nei termini, provvede in via sostitutiva e senza previa diffida l'assessore regionale per gli enti locali.

L.R. 30 aprile 1991 n. 12

Disposizioni per l'assunzione presso l'amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione

Articolo 1

1. L'amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti e le aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per l'accesso ai

quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove, richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

2. In attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

4. Non si procede alla selezione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 per le assunzioni fino al terzo livello, con esclusione degli operatori di appoggio ai servizi socio-assistenziali.

Articolo 2

1. Tutti hanno diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche, e di ottenerne copia in carta semplice. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego p, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di dieci giorni.

Articolo 3

1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, per l'accesso ai posti non rientranti tra quelli indicati all'articolo 1, gli enti ivi previsti procedono all'assunzione mediante pubblici concorsi.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente. Per i concorsi dell'amministrazione regionale le commissioni giudicatrici e il segretario sono nominati dal Presidente della Regione.

3. *Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali relative alle materie oggetto delle prove di esame.*
4. *Il presidente della commissione è eletto dai cinque componenti di cui al comma 3.*
5. *I componenti delle commissioni sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'Assessore regionale per gli enti locali, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regionale, previo parere della commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'assemblea regionale siciliana. Gli elenchi sono articolati a livelli regionale e provinciale nonché, rispettivamente, per qualifiche e profili professionali.*
6. *Negli elenchi sono iscritti, a domanda degli interessati, dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado, nella prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo è previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.*
7. *I funzionari addetti ad uffici ed organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali non possono essere iscritti agli albi della provincia in cui svolgono le relative funzioni.*
8. *I consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti di cui all'articolo 1, non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza.*
9. *Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni giudicatrici di concorso.*
10. *Gli elenchi saranno messi a disposizione degli enti di cui all'articolo 1. Gli enti provinciali e sub provinciali devono utilizzare gli elenchi provinciali.*

11. La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti delle commissioni è pubblica ed è resa nota mediante avviso pubblicato all'albo dell'ente. Della stessa verrà data ogni altra preventiva e massima pubblicità possibile.

12. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso.

13. Le nomine dovranno essere notificate entro otto giorni dall'esecutività della delibera di cui al comma 2.

14. Trascorso il termine di cui al comma 12, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'assessore regionale competente provvede, con proprio decreto, alla nomina delle commissioni giudicatrici, scegliendo i relativi componenti mediante sorteggio tra gli iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, garantendo adeguata e preventiva pubblicità secondo modalità che saranno determinate nel decreto di cui all'articolo 6, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente.

15. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dopo la scadenza del termine di cui al comma 12 ed insediate prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al comma 14.

16. I dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti amministrativi sottoposti al controllo della Regione, nominati componenti delle commissioni, sono autorizzati ad assentarsi per partecipare ai lavori delle commissioni.

Articolo 4

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e settimo dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche, si applicano ai concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare più di duecento candidati, e sempre che il numero degli stessi sia superiore al quintuplo dei posti da coprire.

2. Il quintuplo dei posti da coprire, di cui al comma 1, va calcolato con riferimento a tutti i posti messi a concorso, con esclusione di quelli riservati.

3. I candidati interni degli enti aventi diritto di riserva sono esonerati dall'espletamento delle prove selettive di cui al comma 1.

4. I quiz devono avere contenuto inerente ai posti messi a concorso e devono essere ampiamente pubblicizzati prima della prova preliminare dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 5

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche, in quanto compatibile con la presente legge, le prove di esame per i concorsi di cui all'articolo 3 sono disciplinate in conformità alle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti o, in mancanza in conformità alle disposizioni vigenti per l'accesso ai corrispondenti impieghi dell'amministrazione statale.

2. E' fatta salva per le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 la facoltà di bandire concorsi per soli titoli.

3. L'assessore regionale competente, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli.

Articolo 6

1. Il Presidente della Regione, previo parere della commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'assemblea regionale siciliana, stabilirà, con proprio decreto, le modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissioni, ivi compresi quelli nominati in via sostitutiva dall'assessore regionale competente, nonché le modalità di determinazione delle prove di esame, che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio sia dei temi per le prove scritte sia dei quesiti per le prove orali, ed ogni altra modalità di svolgimento dei concorsi non prevista dalla legge.

Articolo 7

1. I compensi spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi, ivi compreso il segretario, istituite presso l'amministrazione regionale, sono aumentati del 100 per cento.

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvederà alla loro rivalutazione, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche.

3. Ai membri delle commissioni che non ultimeranno i lavori entro i termini previsti verranno corrisposti solo le indennità e i rimborsi spettanti per le attività cui hanno partecipato, con esclusione del compenso complessivo. La presente norma non si applica ai membri delle commissioni nominate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Per i componenti ed il segretario di commissioni giudicatrici istituiti presso enti diversi dall'amministrazione regionale, i compensi non potranno superare quelli previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi dell'amministrazione regionale.

Articolo 8

1. Il terzo comma dell'articolo 219 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche, è sostituito con i seguenti:

“Qualora nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria si verifichino per rinuncia, decadenza, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale”.

Articolo 9

1. La disposizione di cui all'articolo 8 si applica anche ai concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ove dalla data di approvazione della graduatoria non siano trascorsi trentasei mesi.

Articolo 10

1. Per le assunzioni obbligatorie nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, se si tratti

di qualifiche e profili professionali che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale da svolgersi secondo le modalità indicate nei decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche.

2. I titoli sono quelli previsti dai decreti attuativi dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche.

3. Per gli invalidi si applica il criterio del maggior grado di invalidità.

4. Sono fatte salve le attività delle commissioni esaminatrici per le selezioni appartenenti alle varie categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, anche per diversi profili professionali, nominate antecedentemente alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, regolarmente costituite ed operanti, restando fermi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 453 del 1990.

Articolo 11

1. I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali indicati all'articolo 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

2. I concorsi banditi anche successivamente al 30 giugno 1989 per qualifiche e profili professionali indicati all'articolo 1 continuano ad essere espletati secondo le modalità previste dai relativi bandi, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge sia scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. Restano, comunque, fermi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 453 del 1990.

Articolo 12

1. Le disposizioni della presente legge concernenti i concorsi per le assunzioni ai posti previsti dall'articolo 3 non si applicano alle unità sanitarie locali.

omissis

***Assessorato degli enti locali
Decreto presidenziale 3 febbraio 1992***

Determinazione delle modalità per il sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi degli enti locali

Il Presidente della Regione

Visto lo statuto della Regione.

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

Visto l'articolo 6 della suddetta legge, che demanda al Presidente della Regione la determinazione, mediante decreto, delle modalità di esecuzione del sorteggio dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, nonché delle modalità delle prove d'esame che dovranno essere effettuate mediante ricorso al sorteggio sia de temi per le prove scritte, sia dei quesiti per le prove orali e di ogni altra modalità di svolgimento dei concorsi non previsti dalla legge.

Considerato che l'espletamento delle procedure concorsuali è adempimento obbligatorio per gli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 12/1991 sopra richiamata.

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione delle modalità del sorteggio di cui sopra, nonché di talune modalità procedurali, limitatamente alle procedure concorsuali degli EE.LL. con riserva di procedere con separato provvedimento per i restanti enti previsti dall'articolo 1 della citata legge regionale n. 12/1991.

Visto il parere della commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali reso nella seduta del 30 gennaio 1992.

Decreta

Articolo 1

In applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, gli enti locali sono tenuti ad adottare il regolamento dei concorsi, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Articolo 2

Nel regolamento di cui all'articolo precedente sono, fra l'altro, indicate, per ciascun concorso, oltre le materie di esame, le qualificazioni o i titoli professionali che, in relazione a tali materie, si richiedono ai componenti esperti delle commissioni giudicatrici.

Nel caso in cui le materie d'esame, scritte e orali, fossero più di cinque, si procederà ai necessari accorpamenti, attribuendo materie comprese in uno stesso piano di studio scolastico o anche materie tra di loro attinenti, a uno stesso componente con qualificazione professionale tale che le possa ricomprendere.

Le qualificazioni e i titoli professionali dei componenti dovranno trovare riscontro negli elenchi di esperti predisposti dall'assessore per gli enti locali ai sensi dell'articolo 3, comma quinto, della legge regionale n. 12/1991. Qualora il superiore riscontro non fosse possibile per mancanza dell'elenco corrispondente alla tipologia professionale individuata, se ne darà sollecito avviso all'assessore per gli enti locali per i provvedimenti conseguenti.

Stralcio delle prescrizioni regolamentari di cui al comma precedente, nonché stralcio del bando di concorso, concernete le materie d'esame, sono trasmessi all'assessore regionale per gli enti locali.

Articolo 3

Il regolamento di cui all'articolo precedente dovrà, inoltre indicare:

- i requisiti e le qualificazioni professionali dei componenti la commissione per la selezione pubblica o la prova pratica di cui all'articolo 6, comma sesto, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e le relative modalità di nomina.*
- i contenuti della prova d'idoneità o delle sperimentazioni lavorative e i relativi indici di riscontro d'idoneità di cui allo stesso articolo 6, comma quarto, del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988.*
- la forma del concorso, cioè se per esami, per soli titoli ed esami.*
- le modalità di predisposizione e pubblicizzazione dei quiz di cui all'articolo 4, comma quarto, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.*
- la misura dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni concorsuali e di quelle per la prova pratica di cui al presente articolo.*

Articolo 4

Le graduatorie delle assunzioni obbligatorie nei posti riservati di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 12/1991 sono formulate dagli uffici dell'ente sotto la vigilanza e la responsabilità del segretario, ferme restando le disposizioni di legge per quanto concerne la prova pratica.

Per i concorsi per soli titoli, previsti dall'articolo 5, commi secondo e terzo, della legge regionale n. 12/1991, si dovrà procedere alla nomina della commissione giudicatrice, secondo la modalità prevista dal presente decreto.

Articolo 5

Per i concorsi in itinere all'entrata in vigore della legge regionale n. 12/1991, all'individuazione delle qualificazioni professionali dei componenti delle commissioni, in relazione alle materie d'esame previste dal bando e dei corrispondenti elenchi di esperti predisposti dall'assessore per gli enti locali, provvederà, in applicazione del precedente articolo 2, commi secondo e terzo, il legale rappresentante dell'ente con l'assistenza del segretario dell'ente stesso.

Articolo 6

Nel bando di concorso saranno indicati la data, l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio.

Il legale rappresentante dell'amministrazione interessata o un suo delegato, con l'assistenza del segretario della stessa, provvederà al sorteggio, in seduta pubblica, dei componenti della commissione giudicatrice, previa individuazione delle loro qualificazioni professionali, rispettivamente secondo le norme regolamentari o ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

Per i concorsi già banditi, l'amministrazione interessata è tenuta a pubblicare, almeno 15 giorni prima, nella gazzetta ufficiale della Regione siciliana, la data, l'ora ed il luogo della seduta destinata al sorteggio.

Articolo 7

Prima di procedere al sorteggio, il legale rappresentante dell'ente invita due persone maggiorenni del pubblico, indicate dallo stesso pubblico, ad assistere

formalmente, quali testimoni, alle operazioni di sorteggio, che avverranno sempre alla presenza del pubblico e che sottoscriveranno alla fine il relativo verbale.

L'identità dei due testimoni verrà riscontrata mediante idoneo e valido documento di riconoscimento.

In mancanza di pubblico, il segretario invita due dipendenti dell'ente.

Articolo 8

Il sorteggio è effettuato secondo le istruzioni contenute nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente decreto. Di esse, nonché delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 del presente decreto, verrà data lettura prima di iniziare il sorteggio.

Per ciascun componente esperto della commissione verranno sorteggiati, dagli appositi elenchi, 5 nominativi, il primo dei quali effettivo, gli altri, quali supplenti, subentreranno nell'ordine di estrazione, in caso di rinuncia o dimissioni o incompatibilità oppure per mancanza dei requisiti di chi precede.

In caso di rinuncia o di dimissioni per due volte, il componente esperto decade dall'apposito elenco in cui era stato iscritto.

Articolo 9

Esaurite le operazioni di sorteggio, il segretario dell'amministrazione comunicherà immediatamente all'organo esecutivo della stessa i nominativi, scelti per sorteggio, quali componenti della commissione giudicatrice, con riserva di conferma.

Entro le 24 ore successive il segretario comunicherà al domicilio dell'interessato e mediante raccomandata espresso con avviso di ricevimento, l'avvenuta scelta.

La lettera di comunicazione dovrà contenere le seguenti avvertenze:

a) L'interessato sarà considerato rinunciatario, e quindi sostituito, nel caso che non faccia pervenire all'ente formale accettazione dell'incarico entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

b) l'incaricato è incompatibile con la qualità di consigliere o amministratore dello stesso ente che ha bandito il concorso.

c) non si può essere contemporaneamente componente di più di due commissioni concorsuali.

d) l'interessato, per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non deve avere subito, con provvedimento definitivo, alcuna misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione.

Nella lettera di accettazione gli interessati dichiareranno, sotto la loro responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 8.

Articolo 10

Acquisite le accettazioni degli interessati, l'organo esecutivo dell'amministrazione provvede, con proprio atto formale, alla loro nomina a componente della commissione giudicatrice contestualmente a quella del segretario, scelto tra i funzionari dell'amministrazione stessa e che abbia titolo di studio e qualifica non inferiore a quelli del posto messo a concorso.

La nomina viene notificata dal rappresentante dell'ente agli interessati unitamente all'avviso di convocazione per la seduta di insediamento, da fissare entro e non oltre 15 giorni dalla data della nomina.

Articolo 11

Nella prima seduta la commissione dovrà, prima di procedere ad ogni altro adempimento :

a) Verificare i requisiti di ciascun componente ed eventuali incompatibilità in relazione all'articolo 3, commi secondo, sesto, ottavo e nono, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

b) eleggere il presidente ed il vice presidente.

Fino all'elezione del presidente la commissione è presieduta dal componente più anziano per età.

Alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 12/1991 e di eventuali situazioni di incompatibilità si procederà mediante dichiarazione sostitutiva degli interessati ai sensi degli articoli 20 e 26 della legge n. 15/1968.

Le dichiarazioni, debitamente firmate dagli interessati ed autenticate dal segretario della commissione, fanno parte integrante del verbale di seduta.

Articolo 12

La commissione, nell'eventuale fase preliminare relativa ai quiz, ha poteri di mera vigilanza ai sensi dell'articolo 3, punto 6 della legge regionale n. 2/1988 e quindi essa rimane estranea all'elaborazione dei quiz e ad ogni indizio di merito che li possa riguardare.

Articolo 13

La commissione, per l'espletamento di ciascuna prova scritta, procederà, per ogni seduta cui si riferisce la prova, alla predisposizione di almeno tre temi concernenti le materie oggetto della stessa.

I temi, appena formulati, sono chiusi in buste di eguale colore e dimensioni che vengono sigillate e firmate esteriormente, sui lembi di ciascuna, dai componenti della commissione e dal segretario.

Il presidente della commissione, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi, fa sorteggiare, da uno dei candidati indicato da loro stessi, il tema che formerà oggetto della prova.

Dei temi non sorteggiati si dà lettura ai candidati prima dell'inizio della prova.

Qualora il concorso preveda l'espletamento di una prova pratica, per la stessa dovranno essere applicate le stesse modalità previste per la prova scritta.

Articolo 14

Per l'espletamento della prova orale e per ciascuna seduta ad essa destinata, la commissione elaborerà le domande da porre ai candidati.

Tali domande verranno trascritte in appositi fogli, ognuno dei quali conterrà un numero di domande almeno pari al numero delle materie previste per la prova orale.

La commissione dovrà quindi predisporre almeno tanti fogli contenenti le domande, come sopra specificato, quanti sono il numero dei candidati da esaminare per ogni seduta, più due.

Tutti i fogli predisposti dalla commissione dovranno contenere un numero uguale di domande.

I fogli contenenti le domande così predisposte verranno inseriti in buste chiuse, non siglate, di uguale dimensione e colore, in maniera che non siano individuabili le domande ivi contenute.

Ciascun candidato sarà invitato ad estrarre a sorte una delle buste contenenti le domande su cui verterà la sua prova orale.

Tutte le buste scelte dai candidati, per ogni seduta, unitamente ai fogli contenenti le domande, dovranno essere allegate al verbale della seduta cui si riferiscono, per costituirne parte integrante.

Per ciascuna seduta di esame, l'ordine di interrogazione sarà stabilito per sorteggio.

Articolo 15

Per quanto non previsto nel presente decreto in materia di svolgimento delle prove d'esame si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 febbraio 1992.

Allegato "A" ***Istruzioni per il sorteggio***

Il metodo di sorteggio al quale devono ricorrere gli enti interessati è il seguente:

Materiale occorrente.

Un'urna o altro contenitore idoneo non trasparente e supporti in legno (o altro materiale perfettamente identici tra loro su ciascuno dei quali sono iscritti i numeri 1, 2, 3 4, ...enne.

Modalità di sorteggio.

- Per ciascun elenco nell'urna vengono inseriti tanti supporti come sopra numerati, in successione e a cominciare dal n. 1, quanti sono gli iscritti dell'elenco da cui deve essere scelto il componente della commissione.

-Si procede all'estrazione di un numero. Risulterà scelto il componente che avrà nell'elenco lo stesso numero.

- Tutte le suddette operazioni devono essere verbalizzate.

Concorsi per soli titoli
Valutazione dei titoli
Decreto assessoriale n. 12 del 3 febbraio 1992

L'assessore degli enti locali

Visto lo statuto della Regione.

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

Considerato che l'articolo 5 della legge citata dà facoltà agli enti di cui al precedente articolo 1 di bandire concorsi per titoli da valutare secondo criteri stabiliti con decreto dell'assessore degli enti locali.

Ritenuto che la determinazione dei suddetti titoli e relativi criteri deve essere ispirata al principio della selezione per merito e per professionalità.

Visto il parere della commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'assemblea regionale espresso in data 10 dicembre 1991 e del quale si accolgono le modifiche suggerite.

Decreta

Articolo 1

I titoli che concorrono alla formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per soli titoli di cui all'articolo 5 della L.R. 30 aprile 1991, n. 12, sono i titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, al 60%, al 20% e al 20%.

Articolo 2

1. Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito:

a) nei concorsi a posti per il cui accesso è richiesta la laurea :

punti 48 al titolo richiesto,

punti 12 ad altro titolo di studio equivalente, o dottorato di ricerca.

b) Nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:

punti 48 per il diploma richiesto.

Punti 6 per altro diploma equivalente.

Punti 6 per il titolo di studio superiore.

2. Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 48 punti è così attribuito:

0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110.

0,70 per ogni punto di voto superiore a 100/110.

1,40 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (12 punti>) tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

3. Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito :

1,56 per ogni punto di voto superiore a 36/60.

1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60.

0,96 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

Articolo 3

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi, vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Articolo 4

I titoli professionali vanno valutati nella misura complessiva di cui al precedente articolo 1 (20 = punti 20).

Essi sono :

a) titoli di specializzazione o perfezionamento conseguiti presso enti dello stato, o della Regione o legalmente riconosciuti : punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4.

b) abilitazioni all'esercizio professionale per i professionisti di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso : punti 2 ciascuna fino ad un massimo di punti 4.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio.

c) corsi, con attestazione di superamento degli esami finali organizzati da enti dello Stato, o dalla Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 : punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti 2.

d) pubblicazioni a stampa regolarmente registrate : punti 0,50 fino a un massimo di punti 2.

Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati :

punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1.

Pubblicazioni su periodici a carattere scientifico : punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente.

e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:

relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto per il quale si concorre:

punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3

relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore : punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti : punti 1 fino ad un massimo di punti 5.

Articolo 5

1. Il punteggio massimo attribuito ai servizi presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente articolo 1 (20% = punti 20) è così attribuito:

a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore : punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5.

b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore : punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posti non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quelle del posto cui si concorre.

Articolo 6

A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell'assunzione, il concorrente che abbia maggior carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. In caso di ulteriore parità, è preferibile il concorrente di età maggiore.

Articolo 7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione.

INDICE

Titolo I - Modalità di accesso

Capitolo I - Norme generali

<i>Articolo 1</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Norme ai accesso</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Applicazione di norme</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Inammissibilità</i>

Articolo 6	Titoli valutabili
Articolo 7	Posti disponibili
Articolo 8	Assunzione
Articolo 9	Riserva di posti
Articolo 10	Posti da ricoprire con procedure concorsuali interne
Articolo 10 bis	Copertura posti disponibili in seguito ad ampliamento pianta organica.

Capitolo II - Norme generali per i concorsi

Articolo 11	Bando di concorso
Articolo 12	Contenuto del bando
Articolo 13	Pubblicazione del bando
Articolo 14	Proroga o riapertura dei termini
Articolo 15	Contenuto della domanda
Articolo 16	Regolarizzazione della domanda
Articolo 17	Presentazione della domanda
Articolo 18	Imposta di bollo

Capitolo III – Commissione giudicatrice

Articolo 19	Composizione
Articolo 20	Procedura per la nomina
Articolo 21	Commissione e comitato di vigilanza
Articolo 22	Funzionamento della commissione
Articolo 23	Compensi ai componenti della commissione
Articolo 24	Cessazione dall'incarico di componente della commissione
Articolo 25	Sedute della commissione

Titolo II – Procedure concorsuali e selettive

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 26	Quiz, prove scritte, pratiche ed orali : adempimenti preliminari
Articolo 27	Concorsi e prove selettive : criteri generali

Capitolo II

Valutazione dei titoli e delle prove di esame

<i>Articolo 28</i>	<i>Valutazione prova selettiva a quiz</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>Punteggio e valutazione delle prove di esame e valutazione dei titoli</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>Punteggio concorsi interni</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>Svolgimento prove a quiz o scritte</i>
<i>Articolo 32</i>	<i>Durata prove a quiz o scritte</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>Modalità di espletamento prove scritte</i>
<i>Articolo 34</i>	<i>Adempimenti dei concorrenti e della commissione</i>
<i>Articolo 35</i>	<i>Valutazione delle prove di esame e ammissione alle prove successive</i>
<i>Articolo 36</i>	<i>Modalità di svolgimento prova pratica</i>
<i>Articolo 37</i>	<i>Prova orale</i>

Capitolo III - Assunzioni fino al IV livello

(Articolo 1 L.R. 12/1991)

<i>Articolo 38</i>	<i>Disposizioni generali per l'accesso</i>
<i>Articolo 39</i>	<i>Assunzioni tramite gli uffici del lavoro</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>Assunzioni tramite selezione</i>
<i>Articolo 41</i>	<i>Assunzioni fino al terzo livello</i>

Capitolo IV – Assunzioni nei posti di livello superiore al IV (Articolo 3 L.R. 12/1991)

<i>Articolo 42</i>	<i>Disposizioni generali per l'accesso</i>
<i>Articolo 42 bis</i>	<i>Modalità di accesso</i>
<i>Articolo 43</i>	<i>Concorsi per titoli ed esami</i>
<i>Articolo 44</i>	<i>Concorso per soli titoli</i>
<i>Articolo 45</i>	<i>Candidati interni</i>

Capitolo V – Posti riservati

<i>Articolo 46</i>	<i>Assunzioni obbligatorie</i>
<i>Articolo 47</i>	<i>Modalità di accesso</i>
<i>Articolo 48</i>	<i>Graduatoria</i>
<i>Articolo 49</i>	<i>Norma transitoria</i>
<i>Articolo 50</i>	<i>Rinvio</i>

Titolo III – Graduatoria

Capitolo I - Formazione della graduatoria finale

<i>Articolo 51</i>	<i>Graduatoria finale</i>
<i>Articolo 52</i>	<i>Richiesta documenti</i>
<i>Articolo 53</i>	<i>Applicazione delle precedenza e preferenze</i>
<i>Articolo 54</i>	<i>Approvazione della graduatoria</i>
<i>Articolo 55</i>	<i>Unicità e validità della graduatoria</i>

Capitolo II - Nomina

<i>Articolo 56</i>	<i>Assunzione dei vincitori</i>
<i>Articolo 57</i>	<i>Periodo di esperimento</i>
<i>Articolo 58</i>	<i>Decadenza</i>

Titolo IV - Disposizioni finali

<i>Articolo 59</i>	<i>Espletamento concorsi (Articolo 1 L. R. n. 12 del 1991)</i>
<i>Articolo 60</i>	<i>Espletamento concorsi (Articolo 3 L. R. n. 12 del 1991)</i>
<i>Articolo 61</i>	<i>Osservanza di norme</i>
<i>Articolo 62</i>	<i>Entrata in vigore</i>

Tabelle "A" "B" "C"

Appendice

Norme estratte da leggi statali

Norme estratte da leggi regionali

